



# COMUNE DI BARI N. 2017/00002 D'ORDINE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2017  
OGGETTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN MERITO ALL'ADOZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTOVETTURE DA PIAZZA(TAXI).

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO VENTiquATTRO DEL MESE DI GENNAIO, ALLE ORE 17,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	NO
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	NO
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
15	DI PAOLA Ing. Domenico	SI
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
21	LAFORGIA Dott. Renato	NO
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	NO
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	NO
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	SI
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO



L'assessore allo Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Carla PALONE, riferisce quanto segue:

**PREMESSO che:**

- Il programma di governo per il mandato amministrativo 2014-2019 prevede, nell'ambito dell'obiettivo di mandato "spirito innovativo", il rafforzamento del turismo, attraverso la valorizzazione delle infrastrutture di collegamento (porto/aeroporto/stazione);
- Il servizio di trasporto mediante taxi è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea ferroviario, automobilistico, marittimo, lacuale ed aereo;
- L'art. 4 della L. 21/92 (legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) dispone che:
  - "1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.*
  - 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.*
  - 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti ....";*
- la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 14 modalità di attuazione della L. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", all'art. 3 comma 1 lett. b) prevede che "sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea: determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio";

**CONSIDERATO che:**

- il Regolamento Comunale disciplinante il servizio taxi è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 163 del 04 aprile 1996;
- si rende necessario dotarsi di un nuovo regolamento comunale che tenga conto delle modifiche normative e consenta di disciplinare organicamente la materia e garantire servizi più efficienti ai cittadini;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA E FATTA PROPRIA** la relazione dell'Assessore Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Carla PALONE, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Sviluppo Economico;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la L. 21/92;
- la L.R. 14/95;

- la nota prot. n. 232007 dell' 01.10.2015 della scrivente Ripartizione, con cui è stato chiesto ai consigli municipali, l'espressione del parere obbligatorio di competenza;
- il parere favorevole espresso dai Consigli del II e III Municipio, rispettivamente con nota prot. n. 27914 del 05.02.2016 prot. n. 260881 del 02.11.2015;
- l'art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, il quale prevede che, decorsi i termini entro cui i Consigli Municipali debbano esprimersi in merito alla proposta di deliberazione, *“il Consiglio Comunale può deliberare, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine stabilito”*;

**PRESO ATTO** che:

- sulla proposta che precede è stato formulato il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico;
- sulla proposta in parola non è stato formulato il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio di ragioneria, poiché la stessa non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

**VISTA**, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante della presente;

**VISTO** che la Giunta Comunale, nella seduta del 03/03/2016, ha adottato la seguente decisione: “Si al Consiglio Comunale”;

**Tenuto conto** che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati n. 3 emendamenti (di cui uno ritirato) - che si allegano quale parte integrante - che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

**Emendamento n. 1 (Giannuzzi)- Ritirato**

**Emendamento n. 2 (Melini - Di Paola)** n. 24 voti favorevoli (Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, Colella, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mangano, Mariani, Melini, Muolo, Romito, Sisto) e n. 2 astenuti (Finocchio, Melchiorre)-**Approvato**;

**Emendamento n. 3 (Melini - Di Paola)** n. 25 voti favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Colella, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mangano, Mariani, Melchiorre, Melini, Muolo, Romito, Sisto) e n. 1 astenuto (Finocchio)- **Approvato**;

**Preso atto** che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata e di cui sopra;

Con n. 28 Consiglieri presenti, di cui:

N. 22 favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Melini, Muolo, Sisto)

N. 6 contrari (Carrieri, Colella, Finocchio, Mangano, Melchiorre, Romito);

### **DELIBERA**

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, di:

**APPROVARE**, la presente proposta di delibera e l'allegato regolamento - come emendato-





PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

---

Bari, 25/02/2016

Il responsabile  
(Stefano Donati)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Bari,

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Bari,

()





## **CITTA' DI BARI**

### **CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE**

N. 2017/00002

del 24/01/2017

**OGGETTO:PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN MERITO ALL'ADOZIONE DI UN NUOVO  
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTOVETTURE DA  
PIAZZA(TAXI).**

#### **SCHEMA TECNICA**

**TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.**

**PARERE TECNICO: Positivo ---**

**VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

**PARERE CONTABILE:**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL  
18.8.2000.**

**ANNOTAZIONI :**

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE  
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI  
LEGGE.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Mario D'Amelio)**



Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Anticip. punto 3

OGGETTO ESTESO: Richiesta del cons. Bronzini della proposta 2016/263/00009

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0258 ORE. 18.05 24-01-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 023  
 VOTANTI : 020  
 VOTI FAVOREVOLI : 017  
 VOTI CONTRARI : 003  
 ASTENUTI : 003

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	027 CONTURSI FRANCESCA	022 LACOPPOLA VITO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
004 BRONZINI MARCO	013 DE ROBERTIS ILARIA	026 MARIANI ANTONIO
005 CAMPANELLI SALVATORE	018 FINOCCHIO PASQUALE	021 MUOLO GIUSEPPE
006 CARADONNA MICHELE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	037 SISTO LIVIO
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	

VOTANO NO

010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO	029 MELCHIORRE FILIPPO
-----------------------	--------------------	------------------------

ASTENUTI

001 DECARO ANTONIO	017 DI RELLA PASQUALE	035 ROMITO FABIO SAVERIO
--------------------	-----------------------	--------------------------

ASSENTI

007 CARRIERI GIUSEPPE	023 LAFORGIA RENATO	033 PISICCHIO ALFONSINO
008 CASCELLA GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
011 D'AMORE GIORGIO	030 MELINI IRMA	036 SCIACOVELLI NICOLA
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	031 NEVIERA GIUSEPPE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
016 DI PAOLA DOMENICO	032 PICARO MICHELE	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari  
 (dr. Riccardo Mannelli)

IL SEGRETARIO GENERALE R.F.  
 AVV. ILARIA RIZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Emendamento 2 Melini

OGGETTO ESTESO: Emendamento n. 2 presentato dalla cons. Melini e Di Paola su proposta n. 2016/263/00009

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0258 ORE. 19.36 24-01-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 026  
 VOTANTI : 024  
 VOTI FAVOREVOLI : 024  
 VOTI CONTRARI : 000  
 ASTENUTI : 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
004 BRONZINI MARCO	013 DE ROBERTIS ILARIA	025 MANGANO SABINO
005 CAMPANELLI SALVATORE	016 DI PAOLA DOMENICO	026 MARIANI ANTONIO
006 CARADONNA MICHELE	017 DI RELLA PASQUALE	030 MELINI IRMA
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	021 MUOLO GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	035 ROMITO FABIO SAVERIO
010 COLELLA FRANCESCO	022 LACOPPOLA VITO	037 SISTO LIVIO

VOTANO NO

ASTENUTI

018 FINOCCHIO PASQUALE      029 MELCHIORRE FILIPPO

ASSENTI

007 CARRIERI GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
011 D'AMORE GIORGIO	031 NEVIERA GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
001 DECARO ANTONIO	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	033 PISICCHIO ALFONSINO	

PROPOSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari  
 (dr. Riccardo Mannelli)

IL SEGRETARIO GENERALE II.  
 AVV. MARIA GIUSEPPE FIZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Emendamento3 DiPaola

OGGETTO ESTESO: Emendamento n. 3 presentato dalla cons. Di Paola e Melini su proposta n. 2016/263/00009

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0258 ORE. 19.39 24-01-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 026  
 VOTANTI : 025  
 VOTI FAVOREVOLI : 025  
 VOTI CONTRARI : 000  
 ASTENUTI : 001

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	013 DE ROBERTIS ILARIA	025 MANGANO SABINO
004 BRONZINI MARCO	016 DI PAOLA DOMENICO	026 MARIANI ANTONIO
005 CAMPANELLI SALVATORE	017 DI RELLA PASQUALE	029 MELCHIORRE FILIPPO
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	030 MELINI IRMA
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	021 MUOLO GIUSEPPE
010 COLELLA FRANCESCO	022 LACOPPOLA VITO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO	037 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO		

VOTANO NO

ASTENUTI

018 FINOCCHIO PASQUALE

ASSENTI

006 CARADONNA MICHELE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
007 CARRIERI GIUSEPPE	031 NEVIERA GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
011 D'AMORE GIORGIO	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	033 PISICCHIO ALFONSINO	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
 (dr. Riccardo Marzelli)

IL SEGRETARIO GENERALE RS.  
 AVV. ILARIA RIZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Odg 03

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2016/263/00009

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0258 ORE. 19.58 24-01-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 028  
 VOTANTI : 028  
 VOTI FAVOREVOLI : 022  
 VOTI CONTRARI : 006  
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	001 DECARO ANTONIO	022 LACOPPOLA VITO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	023 LAFORGIA RENATO
004 BRONZINI MARCO	013 DE ROBERTIS ILARIA	024 MAIORANO MASSIMO
005 CAMPANELLI SALVATORE	016 DI PAOLA DOMENICO	026 MARIANI ANTONIO
006 CARADONNA MICHELE	017 DI RELLA PASQUALE	030 MELINI IRMA
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	021 MUOLO GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	037 SISTO LIVIO
027 CONTURSI FRANCESCA		

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	018 FINOCCHIO PASQUALE	029 MELCHIORRE FILIPPO
010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO	035 ROMITO FABIO SAVERIO

ASTENUTI

ASSENTI

011 D'AMORE GIORGIO	031 NEVIERA GIUSEPPE	034 RANIERI ROMEO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	032 PICARO MICHELE	036 SCIACOVELLI NICOLA
028 MAURODINOIA ANNA	033 PISICCHIO ALFONSINO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari  
 (dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE P.P.  
 AVV. MARIA RIZZO



COMUNE DI BARI

Ripartizione Sviluppo Economico

Prot. n. 26823 /VIII/7

Bari, - 3 FEB. 2017

Il sottoscritto DONATI Stefano, nella qualità di Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico, attesta che il regolamento taxi che si allega alla presente, composto da n. 19 pagine e n. 51 articoli è conforme al quello adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.01.2017.

IN FEDE

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE  
Col. DONATI Dr. Stefano

# REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Uso Collettivo

## CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

## CAPO III: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

- Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 9 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 - Presentazione della domanda
- Art. 11 - Commissione di concorso
- Art. 12 - Titoli di preferenza
- Art. 13 - Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame
- Art. 14 - Validità della graduatoria
- Art. 15 - Rilascio delle licenze
- Art. 16 - Requisiti per il rilascio delle licenze
- Art. 17 - Impedimenti soggettivi
- Art. 18 - Validità delle licenze
- Art. 19 - Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi
- Art. 20 - Trasferibilità per causa di morte
- Art. 21 - Inizio del servizio
- Art. 22 - Sostituzione alla guida
- Art. 23 - Collaborazione familiare

## CAPO IV: OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI

- Art. 24 - Obblighi dei conducenti
- Art. 25 - Divieti per i conducenti di taxi
- Art. 26 - Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi

## CAPO V: OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI UTENTI DEI TAXI

- Art. 27 - Divieti per gli utenti
- Art. 28 - Affiancamento in caso di trasferimento licenza

## CAPO VI: CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI

- Art. 29 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 30 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi
- Art. 31 - Tassametro



- Art. 32 - Controllo delle autovetture
- Art. 33 - Avaria dell'autovettura
- Art. 34 - Sostituzione autovettura per fermo tecnico
- Art. 35 - Licenze per autovetture di scorta
- Art. 36 - Radio taxi
- Art. 37 - Uso proprio dell'autovettura taxi

#### CAPO VII: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 38 - Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 39 - Turni ed orari del servizio taxi
- Art. 40 - Trasporto disabili
- Art. 41 - Tariffe
- Art. 42 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

#### CAPO VIII: ILLECITI E SANZIONI

- Art. 43 - Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni
- Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento
- Art. 45 - Diffida
- Art. 46 - Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento
- Art. 47 - Sospensione cautelare
- Art. 48 - Decadenza del titolo. Casi e procedimento
- Art. 49 - Revoca della licenza

#### CAPO IX: CONVENZIONI

- Art. 50 - Servizi taxi convenzionati

#### CAPO X: CONTROLLI

- Art. 51 - Controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed alcoliche

# REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI

## CAPO I

### (DISPOSIZIONI GENERALI)

#### Art. 1

##### (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio pubblico di autovetture da piazza (denominato "Taxi") in conformità alla L. del 15 gennaio 1992 n.21 ed alla legge regionale n. 14 del 03 aprile 1995, nonché a quanto previsto dall'art. 6 della L. del 04/08/2006 n. 248.

#### Art. 2

##### (Definizione del servizio)

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza (taxi), è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, come previsto dall'art. 2 comma 1 della L. del 15 gennaio 1992 n.21.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole, individuate su proposta dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio.

#### Art. 3

##### (Uso collettivo del taxi)

1. Si intende per uso collettivo, il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accumulati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.
2. L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
3. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre o più parti uguali ed aggiungendo al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adempimenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta, ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata dal tassametro e corrispondente al servizio ottenuto.
4. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione dell'importo, del percorso, del numero del taxi e della data della corsa.
5. L'Autorità comunale potrà determinare, sentite le Organizzazioni di categoria, regole e tariffe per servizi innovativi nell'ambito del principio dell'uso collettivo del taxi.
6. Il Comune può istituire piazzole dedicate, con pannelli informativi, al fine di favorire il servizio e velocizzare le operazioni.

## CAPO II

### (CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

#### Art. 4

##### (Titolo per l'esercizio del servizio)

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio dell'apposita licenza a persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Le modalità per il rilascio delle licenze sono disciplinate dall'art. 8 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente regolamento.

## Art.5

### (Cumulo dei titoli)

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze sono disciplinati dall'art. 8 comma 2 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21.

## Art. 6

### (Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari delle licenze per l'espletamento del servizio Taxi, possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n.21.

3. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

a. copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza;

b. certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo articolo 16 comma 1, lettera d);

c. documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente; La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

5. Nella licenza, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

## Art.7

### (Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di licenza possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale, e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione; previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 c. 5 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Per inizio del servizio, così come statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 22296 del 02/11/2010, deve intendersi la messa a disposizione del taxi al cliente, con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, a titolo oneroso ed esclusivo. Qualora il prelevamento dell'utente avvenga sul territorio comunale che non ha rilasciato la licenza, in caso di un controllo da parte delle Autorità, il concessionario taxi, deve fornire la prova che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del comune di competenza, entro il termine massimo di 48 ore con la esibizione della documentazione idonea, al fine di certificare ed attestare l'inizio del servizio stesso.

## CAPO III (MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA)

### Art.8

#### (Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento.
3. L'indizione del concorso, da parte del Comune, avviene entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera con cui è determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 19 del presente regolamento. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul bollettino della Regione Puglia e su due quotidiani, nonché sul portale del Comune di Bari.

### Art.9

#### (Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
  - a. il numero delle licenze da rilasciare;
  - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
  - c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
  - d. l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;
  - e. le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
  - f. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - g. la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

### Art.10

#### (Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, deve essere conforme al modello appositamente predisposto e con sottoscrizione autenticata, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 10 L. 16 giugno 1998 n. 191.
2. I requisiti di cui all'articolo 16 del presente regolamento, sono autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, trasmettendolo alla Commissione di concorso e dandone comunicazione agli esclusi.

### Art.11

#### (Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento del concorso, il Comune nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le

prove concorsuali, di cui almeno uno esterno designato dalla categoria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente ad una categoria non inferiore alla categoria C.

3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta o tramite posta certificata indicata nella domanda di partecipazione, nonché pubblicata *on line* sul sito istituzionale del Comune di Bari.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di trenta punti.

5. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La Commissione esperite le prove d'esame, redige entro dieci giorni la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette all'ufficio competente, il quale nei successivi quindici giorni provvede alla approvazione della graduatoria, nonché a comunicare gli esiti del procedimento al Comune.

## Art.12

### (Titoli di preferenza)

1. A parità di merito, costituiscono titolo di preferenza, l'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, per almeno sei mesi, nel territorio della città metropolitana di Bari.

## Art.13

### (Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame)

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e un colloquio sulle seguenti materie:

a. il presente regolamento;

b. elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

c. conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;

d. conoscenza generale in materia di contratti;

e. conoscenza della lingua inglese.

2. E' data facoltà al candidato chiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesco, francese e spagnolo.

## Art.14

### (Validità della graduatoria)

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

## Art.15

### (Rilascio delle licenze)

1. Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dal decorso del termine dalla comunicazione della graduatoria da parte della Commissione di concorso, ne dà formale comunicazione, entro 15 gg successivi, agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), f), g) comma 2, nonché articolo 16, comma 1, lettera a), c), d) ed e) del presente Regolamento. Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b).

2. Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

## Art.16

### (Requisiti per il rilascio delle licenze)

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere domiciliato nella città metropolitana di Bari;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- d) ~~essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;~~
- e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza nei cinque anni precedenti;
- f) non essere titolari di licenza Taxi rilasciata da altro Comune;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

## Art.17

### (Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:

- a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
  - 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
  - D.lgs. 159/2011 (antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- d. l'essere incorsi in condanne definitive, per reati non colposi, che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

## Art. 18

### (Validità delle licenze)

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposto a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora venga accertata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

## Art. 19

### (Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei prescritti requisiti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, sottoscritta dal titolare con firma autenticata (salvo il disposto dall'articolo 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127) deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei prescritti requisiti.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza conseguita tramite concorso pubblico o trasferimento.

## Art. 20

### (Trasferibilità per causa di morte)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, la licenza può essere trasferita ai sensi dell'art. 9, c. 2, della legge 15 gennaio, n.21
2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
  - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di predetti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti e la dichiarazione di accettazione del terzo;
  - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti. La comunicazione vale come richiesta di licenza al comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
  - c) la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata licenza, l'erede designato deve comprovare la designazione e il possesso dei requisiti prescritti entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili, salvo comprovati motivi previsti dalla normativa vigente. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede subentrante, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

## Art. 21

### (Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

## Art.22

### (Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e salvo che non siano obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato secondo la normativa vigente.
4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quello del protocollo del Comune, se presentata direttamente, nonché della data di ricezione da parte del SUAP nel caso di posta certificata). La segnalazione deve indicare la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo.

## Art. 23

### (Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), b) c) del presente regolamento e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), d), e) del presente regolamento.Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



## CAPO IV (OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI)

### Art.24

#### (Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- d) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dal Comune di Bari;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza );
- f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (è bandito l'uso di pantaloncini, bermuda e canotte);
- h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'ufficio Economato del Comune di Bari;
- i) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
- n) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali provvedimenti sanzionatori adottati a suo carico.

2. L'esercente il servizio taxi ha l'obbligo specifico di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dell'area metropolitana, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne solo se libero;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e, comunque, in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila, o mediante servizio radiotaxi;
- g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;

- i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- j) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di allinearsi dietro ad altro taxi nell'ordine di arrivo;
- k) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di fare avanzare il taxi verso la testa del posteggio ogni qual volta ciò sia necessario in seguito alla partenza di altro taxi;
- l) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di non oltrepassare altri taxi fermi al parcheggio, salvo in caso di assenza dei rispettivi autisti.

## Art. 25

### (Divieti per i conducenti di taxi)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo, così come approvati dal Comune di Bari;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza il preventivo nulla osta del Comune di Bari, e comunque la pubblicità effettuata all'interno della vettura non deve essere di ostacolo alla visibilità del conducente;
- g) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati;
- k) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
- l) prestare servizio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanza psicotrope e stupefacenti;
- m) consumare cibo durante il posteggio stando all'interno del taxi;
- n) trasportare passeggeri con il tassametro disinserito, salvo nei casi di utilizzo della tariffa fissa e prestabilita;

## Art. 26

### (Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)

- a. Oltre ai divieti di cui al precedente articolo 25 all'esercente il servizio Taxi è vietato: fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b. consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
- c. effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d. provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- e. accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- f. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
- g. giocare a carte durante la sosta nelle piazzole;
- h. effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
- i. abbandonare il taxi durante la sosta al posteggio, salvo giustificati motivi di forza maggiore, previa
- j. esposizione di idonea targa riportante la dicitura FUORI SERVIZIO.

## CAPO V

### (OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI UTENTI DEI TAXI)

#### Art. 27

##### (Divieti per gli utenti)

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a. fumare durante il trasporto;
  - b. ~~gettare oggetti dal veicolo sia esso fermo o in movimento;~~
  - c. salire o scendere dal veicolo in movimento;
  - d. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature;
  - e. distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
  - f. fare schiamazzi o rumori molesti;
  - g. distribuire o vendere oggetti a bordo del veicolo anche a scopo di pubblicità o beneficenza;
  - h. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericoli e danni al conducente, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - i. portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
  - j. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - k. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
  - l. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
  - m. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
2. La violazione dei predetti divieti, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi se dovuti.

#### Art. 28

##### (Affiancamento in caso di trasferimento licenza)

1. In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 1 lettera a), è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto, di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data del trasferimento della licenza.
2. L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato dall'Ufficio comunale competente.
3. Della medesima facoltà di cui al comma precedente, possono avvalersi i collaboratori familiari.

## CAPO VI

### (CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI)

#### Art. 29

##### (Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi devono:

- a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c. avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
- d. avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e. essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- f. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Bari. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

### Art. 30

(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 29, l'autovettura taxi deve:

- a. essere dotata di tassametro;
- b. avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere e/o comunque italiano e inglese;
- c. portare sul cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
- d. portare sui parafranghi anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero " servizio pubblico " e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza dal Comune di Bari, il tutto ben visibile e inamovibile; e) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI".

### Art. 31

(Tassametro)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b. indicare l'importo in Euro;
- c. il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
- d. il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
- e. i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f. visualizzare l'importo di eventuali tariffe fisse predefinite o tariffe per taxi collettivo, autorizzate dall'amministrazione comunale.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o non piombati, alterati o guasti.

#### Art. 32

##### (Controllo delle autovetture)

1. ~~Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in~~ Licenza, le autovetture da adibire al servizio Taxi sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Bari. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza Taxi, previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni rappresentative, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione della sospensione dell'efficacia dell'licenza da cinque a sessanta giorni.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che risulti priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune che ha rilasciato il titolo, provvede ad applicare la sanzione amministrativa della decadenza dell'licenza.

#### Art.33

##### (Avaria dell'autovettura )

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

#### Art.34

##### (Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza, previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune di Bari, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno o altre simili cause legittime.

#### Art.35

##### (Licenze per autovetture di scorta)

1. Il Comune, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto dell'organo competente, le licenze da utilizzare a tale scopo, in soprannumero rispetto all'organico. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per

i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, operanti nel territorio del Comune.

3. Le licenze per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, non sono trasferibili.

#### Art.36

##### (Radio taxi)

1. I servizi taxi possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono o mediante altro supporto tecnologico.

2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.

#### Art. 37

##### (Uso proprio dell'autovettura taxi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

### CAPO VII

#### (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

#### Art.38

##### (Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa spesa.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, salvo i casi in cui è consentito all'utente scegliere un taxi diverso dal primo in fila, e precisamente:

- l'utente ha molti bagagli e il taxi non ha un vano sufficiente;
- l'utente intende pagare con il pos ed il relativo servizio non è disponibile;
- l'utente ha animali domestici (escluso cani guida per non vedenti), senza aver adottato d'intesa con il tassista, tutte le misure idonee ad evitare pericoli e danni al conducente, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- se il numero dei passeggeri è superiore ai posti omologati dal taxi, ed il cliente non intende prendere due o più taxi;
- particolari caratteristiche strutturali oggettive del veicolo che risultino difficoltose per l'accesso dell'utente;
- convenzioni varie;
- prenotazione radio-taxi con sosta temporanea ad esclusiva chiamata .

E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
4. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

#### Art.39

##### (Turni ed orari del servizio taxi.)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dalla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresi, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
4. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità, concordate previamente tra la Ripartizione Sviluppo Economico e le associazioni economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. Nei casi concreti spetta alla Ripartizione Sviluppo Economico emanare le disposizioni più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici di categoria, previa comunicazione a mezzo fax, e-mail, posta certificata o comunque altro mezzo, alla Ripartizione Sviluppo Economico.

#### Art. 40

##### (Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi sono accessibili a tutti i soggetti disabili. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi, comprese quelle di scorta possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

#### Art. 41

##### (Tariffe)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Con deliberazione della giunta municipale viene determinata la tariffa e le condizioni di trasporto che devono essere applicate nel servizio di cui al presente regolamento, nonché le eventuali tariffe per percorsi predefiniti ( es. da e per aeroporto ecc..).
3. Il tariffario, esposto in maniera visibile dovrà essere esibito, su richiesta dell'utente e contenere sia il costo chilometrico che la sosta oraria, nonché ogni altra maggiorazione o supplemento.

4. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in suddetto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico della Ripartizione Sviluppo Economico e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.

#### Art. 42

(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.)

1. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno deve essere comunicata per tempo alla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
2. L'aspettativa potrà essere concessa secondo le previsioni della vigente normativa in materia. Al fine del trasferimento della licenza, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.
4. I rappresentanti di categoria che partecipano a riunioni relative all'espletamento del servizio taxi, e comunque, delegati per tale funzione, i quali non possono espletare il regolare turno di servizio, hanno titolo al prolungamento del turno di servizio per le ore sottratte entro e non oltre i tre giorni successivi conservando lo stesso stazionamento.

### CAPO VIII

#### (ILLECITI E SANZIONI)

#### Art. 43

(Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni)

1. L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Qualora a seguito d'inchiesta, l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.
3. L'ufficio del Comune di Bari può promuovere iniziative di coordinamento. Allo stesso ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati, i quali possono provenire dalle autorità competenti e/o forze di polizia, quali organi accertatori, dai titolari delle licenze del servizio, taxi nonché dai consorzi e/o cooperative di categorie.

#### Art. 44

(Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento)

1. Salvi i casi di cui agli articoli 45 e 46, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalla legge, per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, è notificato entro novanta giorni. Il trasgressore è ammesso a pagare una somma fissa entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione suddette e/o comunque, così come previsto e stabilito dalla normativa vigente.



3. Il trasgressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma 2, può nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, far pervenire all'Autorità competente, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

4. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina, nei successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ingiungendone il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido. In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

5. Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

## Art. 45

### (Diffida)

1. Il titolare di licenza che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

## Art.46

### (Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a 30 giorni:

- a. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b. prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c. aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- d. aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- e. inosservanza da parte del collaboratore familiare, dei turni e degli orari assegnati al titolare;
- f. richiesta di compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- g. assunzione di comportamenti scorretti verso gli utenti o i colleghi, qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
- h. inizio del servizio in territorio di altro comune come previsto e stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento;
- i. utilizzo di un tassametro diverso da quello autorizzato;
- j. inottemperanza all'obbligo di presentarsi al controllo da parte dell'ufficio del Comune di Bari;
- k. secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 45, nell'arco di due anni.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione è quello di cui alla previsione dell'art. 11Bis della legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'articolo 44, salvo il caso di cui al comma 1, lettera k) del presente articolo, per il quale l'applicazione delle sanzioni è automatica.

4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo

dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. Qualora il titolare intenda adibire l'autovettura ad uso proprio l'ufficio comunale competente dispone l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta taxi.

#### Art. 47

##### (Sospensione cautelare)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

#### Art. 48

##### (Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
  - b. per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
  - c. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 48;
  - d. quando vi sia reiterata violazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31 comma 4;
  - e. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
  - f. per mancato inizio del servizio entro il termine di 90gg dalla data di assegnazione della licenza;
  - g. per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
  - h. per interruzione del servizio per un periodo superiore a 30gg salvo che tale interruzione non sia giustificata da comprovati motivi;
  - i. per mancata presentazione del veicolo alle verifiche generali salvo giustificati motivi;
  - j. in caso di esito positivo agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;
  - l. in caso di esito positivo degli accertamenti sulla guida in caso di intossicazione da sostanze alcoliche e stupefacenti operate dagli organi di polizia stradale ex artt. 186-187 C.d.S..
2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 46.
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 46 comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e/o comunque di sostituzione alla guida, l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione nonché di sostituzione alla guida.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Licenza e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

#### Art. 49

##### (Revoca della licenza)

La licenza taxi viene revocata, con provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) quando il taxi non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- b) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti esercitano l'attività con il tassametro manomesso;

- c) quando il titolare della licenza svolge un'altra attività commerciale, industriale, professionale o che esercita una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze o non di terzi;
  - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazione del presente regolamento;
  - e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi;
  - f) quando viene a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
  - g) quando il titolare che commette un'infrazione sia stato già sanzionato, per qualsiasi motivo con la sospensione della licenza superiore ad un mese, o se per un tempo inferiore, dopo aver subito almeno tre sospensioni.
- 

## CAPO IX (CONVENZIONI)

### Art. 50 (Servizi taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie.
2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.


## CAPO X (CONTROLLI)

### Art. 51 (Controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed alcoliche)

1. Alla luce del provvedimento del 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente Stato Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n. 236, relativo agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, e sulla base dell'art. 41 del D.lgs. 81/08, trova attuazione anche la Legge 30 marzo 2001, n. 125, la cosiddetta Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati, con controlli mirati all'uso-abuso di alcolici per quei lavoratori addetti alle mansioni elencate.
2. Nell'elenco delle mansioni per le quali è previsto il divieto assoluto di assunzione di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti, contenuto nell'allegato I della Conferenza Stato Regioni 16/03/2006, al n. 8 e al n. 2 lett. a) sono indicate le mansioni inerenti l'attività di trasporto, più specificatamente vengono menzionati gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente.
3. Si precisa inoltre che il limite di tasso di alcol rilevato deve essere pari a 0(Zero).
4. I titolari di licenza taxi, nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare ha l'obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 24 e 18 del D.Lgs. in argomento, con specifica attestazione dell'assenza di alcolismo o tossicodipendenza (art. 41) o di qualsivoglia malattia che

metta a repentaglio la guida. L'amministrazione si riserva di disporre controlli sanitari preventivi a campione, senza preavviso, durante l'anno.

5. I documenti andranno consegnati alla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
  6. Qualora non vengano consegnati, l'Amministrazione provvederà alla sospensione della licenza.
  7. All'interno della vettura andrà conservato il certificato medico che attesti il punto 3 e qualora le vetture non ne siano in possesso, in caso di controllo, dovrà essere sospeso l'esercizio pubblico della vettura.
  8. L'Ufficio competente dovrà indicare la struttura medica presso cui dovranno effettuarsi i controlli, i quali saranno completamente a carico dell'Amministrazione comunale.
-



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale  
II^ Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e  
Città Metropolitana

Prot. n. 71746

Bari, 24.03.16

**Oggetto:** Proposta di Deliberazione Consiliare n.2016/263/00009 avente ad oggetto: "Proposta di Deliberazione in merito all'adozione di un nuovo Regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza (Taxi)".

Sig. Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa Commissione Consiliare, nella odierna seduta del 24.03.16, con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto specificata, in esito alla votazione sotto riportata, **ha espresso** il seguente **differenziato parere**:

Francesco Giannuzzi Presidente: **favorevole**;

Michele Picaro Vice Presidente: **si riserva al dibattito consiliare per l'espressione del proprio parere**;

Giuseppe Carrieri Consigliere: **non favorevole**;

Marco Lacarra Consigliere: **assente alla votazione**;

Alfonsino Pisicchio Consigliere: **assente**.

Si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente a tutti gli atti allegati.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Francesco Giannuzzi



Zimbra

Carri / Scogliardi  
pec.suap@comune.bari.it

---

**PARERE SUL REGOLAMENTO**

---

**Da :** Pec Municipio2  
<municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it>

ven, 05 feb 2016, 11:33

**Oggetto :** PARERE SUL REGOLAMENTO

1 allegato

**A :** suap comunebari  
<suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it>

SI TRASMETTE, LA NOTA RELATIVA ALL'OGGETTO.  
DISTINTI SALUTI.

---

— doc02295020160205113031.pdf  
28 KB

---



COMUNE DI BARI

Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

Questo documento viene trasmesso  
esclusivamente a mezzo e-mail  
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale  
D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

PROT. N. 27914

Rif. Nota: e-mail del 13 gennaio 2016

BARI,

5 FEB. 2016

OGGETTO: "Regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza (taxi)".-  
Parere-

Ripartizione Sviluppo Economico -  
Pos Servizi Amministrativi ex TULPS

SEDE

Con riferimento alla nota in oggetto indicata, nelle more del perfezionamento dell'atto, si comunica che il Consiglio Municipale in data 04.02.2016 ha esaminato lo stesso e, all'unanimità, ha espresso parere favorevole.

IL DIRETTORE

Dott. ssa Marisa LUPELLI




*Scaglione*

**Rip. Sviluppo Economico**

---

**Da:** "Regina Di Girolamo" <r.digirolamo@comune.bari.it>  
**A:** "Rip. Sviluppo Economico" <rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it>  
**Data invio:** lunedì 2 novembre 2015 13.46  
**Allega:** taxi.pdf  
**Oggetto:** nuovo regolamento taxi - parere  
Si trasmette in allegato il pdf della nota prot. 260881 del 02/11/2015  
Distinti saluti. Segreteria Municipio 3





COMUNE DI BARI

3^ Municipio  
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca -  
Villaggio del Lavoratore

Prot. n. 260881

Bari, 02-11-2015

**OGGETTO:** "Nuovo Regolamento taxi" - Parere


Al Direttore della Ripartizione  
Sviluppo Economico  
**SEDE**

Con la presente si comunica che, in data odierna, il Consiglio del III Municipio ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di cui in oggetto.

Copia della deliberazione può essere estrapolata dal sistema di gestione degli atti amministrativi.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE 3° MUNICIPIO**  
**DOTT. GIORGIO BORRELLI**



DELIBERAZIONE N. 2 DEL 24/01/2017  
DIBATTITO

**PRESIDENTE:** Mi era stata anticipata una richiesta di anticipazione, però non vedo richieste di intervento. Prego, consigliere Bronzini.

**CONSIGLIERE BRONZINI:** Grazie, signor Presidente. Credo che un altro di quei punti importanti che danno un senso di attenzione anche all'economia locale sia la proposta di deliberazione in merito all'adozione di un nuovo regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza, cioè il regolamento taxi, che giace già da un po' di tempo. Io chiedo che sia anticipato.

**PRESIDENTE:** Grazie.

Il consigliere Bronzini ha richiesto l'anticipazione della proposta di deliberazione n. 2016/263/00009. E' concesso un intervento a favore e uno contrario.

Consigliere Mangano, prego.

**CONSIGLIERE MANGANO:** Grazie, Presidente. Vorrei comprendere la logica della maggioranza. Consigliere Bronzini, mi deve permettere, perché ogni volta che noi proviamo a fare degli anticipi in aula ci viene detto in maniera precisa e puntuale che bisogna seguire quello che ha deciso la Conferenza dei capigruppo e l'ordine dei lavori, invece oggi, in seconda convocazione del Consiglio comunale, state autoprogrammando il Consiglio e volete praticamente andare avanti anche a scegliere i punti da trattare e allora cominciate a fare degli anticipi. Non funziona così. Incominceremo a fare degli anticipi anche noi. Qual è la logica? C'è un ordine del giorno ben preciso. Dobbiamo anticipare questi punti per poi chiudere la seduta perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che state perseguendo con in coda ancora cinquanta ordini del giorno?

Non lo so, fateci capire le intenzioni che avete, ovviamente questo anche per dare un voto contrario a questa proposta, perché o seguiamo l'ordine dei lavori, oppure diciamo che lavoriamo in maniera random, casuale, non è un criterio logico.

Se dobbiamo stare qui in Aula per seguire un percorso che avete scelto di fare, noi ovviamente faremo delle scelte, perché non ci sono nemmeno i numeri credo per approvare un regolamento da quello che vedo in Aula.

*(Intervento fuori microfono)*

**CONSIGLIERE MANGANO:** Sono infinite, però finiscono presto Consigliere Carrieri.

**PRESIDENTE:** Consigliere Mangano, non spetta a me intervenire nel merito, cosa che credo farà il Consigliere Introna, però diciamo per amore della verità, io tengo a dire che esiste una prassi consolidata pluriennale, secondo la quale se c'è un ordine del giorno o una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, questo vale persino per le proposte degli Assessori, ma a maggior ragione per i Consiglieri.

Il punto numero 2, attiene ad una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, il cui primo firmatario oggi è assente giustificato, quindi diciamo solitamente negli anni addietro, poi ovviamente come si suol dire il Consiglio è sovrano e può cambiare anche prassi consolidate, ma di solito si evita di trattare i punti il cui proponente è assente e peraltro giustificato e mi riferisco al Consigliere Pisicchio.

Credo che questa sia la logica che sta muovendo, in attesa di nulla, perché il Consigliere Pisicchio si è giustificato, sarebbe, credo una scortesia, trattare un punto che lo vede come primo firmatario, però questa, diciamo, senza interpretare le volontà di nessuno.

Prego Consigliere Introna.

**CONSIGLIERE INTRONA:** Grazie Presidente.

Ha ben argomentato lei il motivo di questo anticipo e io esprimo il voto favorevole, pur comprendendo, però qualche perplessità del collega Mangano.

Voto a favore per l'importanza che ha questo regolamento e che peraltro è un regolamento che la città aspetta da più di qualche mese, diciamo addirittura da qualche anno, è importante questo regolamento

perché rinnova la gestione del servizio e servizio taxi con altri servizi diciamo concorre a quel progetto di lanciare Bari come città non solo metropolitana, ma come una città attrattiva da un punto di vista turistico e quindi questo strumento nuovo, ricalibrato sulla base delle esigenze non solo degli autotrasportati, ma anche degli stessi tassisti, dovrebbe dare una mano importante in questo ambito.

Per cui comprendendo, collega Mangano, anche se le sue polemiche, anche spesso anticipi proposti da voi, sono stati votati da questa Maggioranza e da me personalmente, quindi non me lo dimentico, io voterò a favore e invito i colleghi presenti a non cedere alla polemica oggi, almeno per quanto concerne questo tipo di anticipi.

Manca il primo firmatario di un punto all'ordine del giorno, è come se fosse lei il primo firmatario, sarebbe scorretto se noi magari chiamassimo il punto e lo bocciassimo in sua assenza, faccio per dire, quello sì sarebbe uno sgarbo.

Per cui fermo restando le sue ragioni, davvero io invito ad un momento di riflessione, almeno su questo punto, che non pare offrire interpretazioni polemiche, almeno ad una prima lettura, per cui io voterò favorevolmente e spero con me il Centrosinistra.

Grazie.

**PRESIDENTE:** Bene. colleghe e colleghi in Aula. votazione elettronica sulla richiesta avanzata dal Consigliere Bronzini, di anticipazione del punto 3 all'ordine del giorno.

### **VOTAZIONE**

**PRESIDENTE:** Dichiaro chiusa la votazione. 17 favorevoli, 3 contrari, 3 astenuti. Il Consiglio approva.

*Proposta di deliberazione in merito all'adozione di un nuovo Regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza (taxi).*

Cedo la parola all'Assessore Palone per la relazione.

**ASSESSORE PALONE:** Grazie Presidente, Consiglieri, vi propongo il nuovo Regolamento Taxi, che è da intendersi come una necessità del territorio, di (...) il servizio di pubblico trasporto alle esigenze sia dei fruitori, ma degli operatori stessi.

A tal proposito si fa presente che tale regolamento nasce da una serie di incontri con i rappresentanti di categoria e la ripartizione sviluppo economico, al fine di giungere appunto ad un testo condiviso.

In realtà sono sette i punti di modifica o di miglioria del nuovo regolamento, ripeto condivisi con verbali, con le Associazioni Co.Ta.Ba. e Apulia, facente parte entrambi del Consorzio Radio Taxi.

Il primo punto, la prima novità è la validità delle licenze, la licenza taxi non ha più validità annuale, bensì a tempo indeterminato, l'ufficio competente si riserva la facoltà di verificare la permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio come cita l'articolo 18.

Articolo 18, validità delle licenze. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato, in qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge del presente regolamento. Qualora venga accertata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade con la (...) dell'atto stesso.

Un altro punto importante di questo regolamento, ripeto condiviso con gli stessi operatori, sono i comportamenti sia degli operatori che dei fruitori dei taxi, come cita l'articolo 27, spesso si lamentano alcuni fruitori del cattivo comportamento da parte degli operatori, cattive abitudini da parte degli operatori taxi, anche lo stesso abbigliamento che spesso sono portati a dare come bigliettino di visita della città, non idoneo sicuramente ad accogliere un pubblico che non sia barese, quindi ci sono una serie di divieti e di comportamenti sia da parte dei tassisti, ma anche da parte degli operatori.

Il terzo punto è il controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche a cui si devono sottoporre i titolari di licenza taxi come cita l'articolo 51.

Qui c'è una novità nell'articolo 51, noi richiediamo l'obbligo di effettuare analisi annuali per gli operatori taxi ogni fine anno, quindi il 31 dicembre i titolari dei taxi dovranno portare analisi in ripartizione, la data l'assegnerà la ripartizione stessa ed indicherà anche la struttura medica dove sottoporsi a questo tipo di analisi, i controlli (...) sono completamente in questo caso a carico dell'Amministrazione.

Un punto importante, ripeto condiviso, ma anche testato come esperienza nell'ultimo Capodanno, è il taxi collettivo. Il taxi collettivo, ossia la possibilità di prendere il taxi da parte di più persone nel caso in cui identica destinazione si ritrova sulla medesima direttrice, come cita l'articolo 3.

L'uso del taxi collettivo si intende il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, che raggiungono lo stesso punto di origine, con destinazione sulla medesima destinazione. L'uso collettivo dei taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti, la tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinato applicando la tariffa ordinaria in tre o più parti uguali, giungendo al quoziente così determinato.

Ciascun utente ha diritto al rilascio della ricevuta e l'Autorità Comunale potrà determinare, sentite le organizzazioni di categorie, regole e tariffe per questo servizio innovativo.

Un'altra modifica per quanto riguarda il regolamento, è la sostituzione temporanea alla guida dei taxi, senza dover specificare le ragioni di questa sostituzione e la possibilità dei taxi di uscire dalla fila, secondo l'ordine di arrivo dei posteggi, tra cui la necessità di adattare le caratteristiche dei taxi, all'esigenza di utenti che manifestino determinate necessità ad esempio i diversamente abili.

Il regolamento per essere...

**PRESIDENTE:** Assessore Palone, le chiedo scusa se la interrompo, mi dicono che c'è un rumore di fondo che dipende dal suo microfono non perfettamente funzionante, quindi vuole utilizzare quello?

Grazie.

**ASSESSORE PALONE:** Adesso mi sentite? Il punto è la possibilità per i taxi di uscire dalla fila secondo l'ordine di arrivo ai posteggi in alcuni casi, tra cui la necessità di adattare le caratteristiche dei taxi all'esigenza di utenti che manifestano determinate necessità come quelle dei disabili.

Nel vecchio regolamento c'era l'obbligo degli autisti dei taxi di rispettare la fila come ordine di arrivo, ci sono state delle richieste, soprattutto da parte delle associazioni per i diversamente abili, dove il tassista e vi porto degli esempi, chi occupava la postazione tre non aveva la possibilità di accogliere la richiesta del diversamente abile, che in quel caso alla postazione tre aveva l'auto attrezzata.

Con questo nuovo regolamento, il terzo tassista in quella postazione può scavalcare la fila e accogliere la richiesta da parte del cittadino.

Un'altra novità per quanto riguarda questo regolamento, andando anche alle esigenze che sono di una città europea, di una città pronta a ricevere turisti e l'obbligo da parte dei tassisti, di chi richiederà nuove licenze, nel curriculum di specificare la seconda lingua, quindi non solo l'utilizzo della lingua italiana, ma anche essere pronti ad accogliere i turisti, quindi chiediamo l'obbligo della lingua inglese.

Resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie a lei. E' aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il Consigliere Di Paola.

**CONSIGLIERE DI PAOLA:** L'approvazione di questo regolamento, è a mio avviso un atto molto importante di questa Amministrazione, anche perché è un regolamento atteso dagli operatori del settore e mi risulta anche condiviso dagli stessi, quindi è bene che noi diamo una risposta alle esigenze degli operatori del settore e della città.

Ho esaminato il nuovo regolamento, anche diciamo in qualche modo comparandolo con i regolamenti di altre città e devo dire che, in luogo di uno studio comparato, vorrei fare invece alcune raccomandazioni sulle quali vedremo se sarà il caso di fare un emendamento.

Innanzitutto condivido le analisi mensili, annuali, ma avendo una qualche esperienza in altro campo, in particolare in quello aeronautico delle analisi a cui vengono sottoposti i piloti di aeroplano, che hanno una certa loro efficacia perché vengono conosciuti, né si possono fare a sorpresa, io più che l'aspetto preventivo in questo senso, io agirei sull'aspetto sanzionatorio.

Mi sono meravigliato che non sia previsto in questo regolamento, il ritiro definitivo della licenza per eventuali tassisti che venissero, come dire che incorressero in questo tipo di comportamento a mio avviso gravissimo, sia per la loro sicurezza, sia per la sicurezza dei passeggeri, quindi mi limito a segnalare questo elemento, come pure non ho visto trattato con la necessaria attenzione, dato il rischio che comporta,

l'utilizzo del cellulare mentre si guida il taxi, che è un'altra cosa gravissima, ma questo lo dico per esperienze personali.

Concludo con queste mie tre notazioni sull'alcool e sul cellulare con il discorso dell'attenzione alla capacità di guida. Questo regolamento prevede un'età massima di esercizio della licenza, se non sbaglio cinquantacinque anni e non ne prevede però una minima, cioè io credo che, anche questo per esperienza personale, bisognerebbe in qualche modo essere certi che chi c'è, non so se c'è l'età minima e io non faccio solo una questione di età minima, si tratta anche di avere persone che siano in condizioni, in grado di portare a spasso dei passeggeri con una esperienza, oltre che con una età che dia una certa affidabilità e anche questo è una cosa che, unitamente a qualche sanzione che irrigidisca le sanzioni previste dal codice per comportamenti di guida pericolosi, per esempio il superamento del limite di velocità, il sorpasso con una linea doppia continua.

Credo che, molte volte e devo dire con tutto il rispetto e la stima per la categoria dei tassisti della nostra città, qualche volta è capitato di aver paura per la guida spericolata di qualcuno di loro e credo che su questo bisognerebbe fare un momento di riflessione, per cercare su questi elementi della sicurezza e della qualità, dell'esperienza e della qualità di guida, sull'alcool e sul discorso dell'uso del cellulare, bisognerebbe fare forse un qualche aggiustamento o una qualche integrazione a questo regolamento, che per il resto io trovo assolutamente condivisibile.

Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie a lei.

Consigliere Carrieri.

**CONSIGLIERE CARRIERI:** Presidente, mi rivolgo innanzitutto a lei, perché ho un sospetto questa sera, vedendo i numeri dell'Aula, che noi ad un certo punto, nonostante ci affaticheremo ad esaminare questo regolamento, poi per una qualche ragione o sospenderemo i lavori o non so cosa succederà, perché questo regolamento ha bisogno, per essere approvato, di diciannove Consiglieri di Maggioranza e in questo momento in Aula ce ne sono una decina.

Ripeto, non vorrei, perché sarebbe l'ennesimo sgarbo che ci fa la Maggioranza, che stiamo qui per un'ora, un ora e mezza a parlare e poi ad un certo punto qualcuno si alza e chiede la sospensione, non so che altro si inventeranno per non discutere questo regolamento, perché è stato chiesto ora l'anticipazione di questo punto e non di Via Nazariantz che è un punto oltremodo importante, che poteva essere invece affrontato, visto che non c'era bisogno di avere diciannove voti per approvarlo.

Auspico che il Consigliere Bronzini, che in questo momento è una labile conversazione, non ci faccia questo sgarbo istituzionale, di aver chiesto l'anticipazione e di costringerci a parlare di un provvedimento senza poi votarlo per una qualche ragione.

Ripeto in Aula io vedo una decina di Consiglieri Comunali di Maggioranza, che dovrebbero essere diciannove per approvare questo regolamento, speriamo di non stare a fare un esercizio inutile, perché se no poi ci mettiamo a fare un'altra volta l'ostruzionismo ad limitum.

Ciò detto, io sono totalmente contrario a questo regolamento per i motivi che ora spiegherò, quindi non è un'affermazione così apodittica, per dei motivi che spiegherò e che vorrei sintetizzare in questo modo qua: è un regolamento lacunoso, come è stato appena ricordato, mancano una serie di cose, assolutamente non chiaro, rivolto ad operatori, dovrebbe essere scritto in maniera semplice e non è scritto in maniera semplice, inattuabile perché ci sono alcune cose che poi vedremo che sono inattuabili, scritto malissimo con decine e decine di refusi e con una innumerevole serie di richiami a leggi che comportano che se cambierà la legge, bisognerà venire in Aula a cambiare il regolamento.

Questa è una tecnica di redazione dei regolamenti profondamente sbagliata per i motivi che ho spiegato ora, se cambierà la legge che avete citato nel regolamento, dobbiamo cambiare il regolamento.

Ora, io signor Presidente, colleghi, nei due anni e mezzo che siamo stati insieme qui in questo Consiglio Comunale, soprattutto per i regolamenti, ho sempre cercato di portare il mio contributo costruttivo, venivo in Aula con una serie di emendamenti che cercavano di migliorare il testo.

Siccome ho ricordato l'altro giorno, mancano appena, dal mio punto di vista non tanto appena, ventotto mesi al termine della consiliatura, non sono più disponibile a fare il consulente a gratis di questa Amministrazione che fa solo danni e fa solo pasticci e siccome, ripeto, ho dato il mio contributo e l'ho

dimostrato per due anni e mezzo con emendamenti, ordini del giorno, non sono più disponibile, visto che siamo in fase discendente di mandato a dare il mio contributo, soprattutto ad un Assessore e ad un dirigente che hanno mostrato proprio apertis verbis in riunioni che abbiamo fatto, che il regolamento per lui vai bene così e non ci interessa modificarlo in maniera sostanziale, perché questo regolamento va modificato in maniera sostanziale, ora vediamo il perché, per non lasciare, ripeto, frasi così come diceva qualcuno che tu non lo hai nemmeno letto, perché a me piace invece dare sostanza alle parole.

Dicevamo cinquantuno articoli sono la cifra del fatto che non si vuole fare applicare un regolamento. Quando si fa un regolamento dopo dieci anni, si fa un regolamento che vuole, prescrive alcune cose, non si fa un regolamento sui taxi, non su una materia tecnica particolarmente articolata e complicata, non si fa un regolamento con cinquantuno articoli, alcuni lunghi di una pagina e mezza e difficilmente applicabili, la prima cosa.

Questo è un dettaglio di forma e il regolamento in nessun modo recepisce una legge che ha fatto un ex Segretario del PD, Ministro dello Sviluppo Economico che si chiama Bersani, ha fatto una legge sui taxi e voi in nessun modo in questo regolamento la recepite e cosa ci è stato detto nelle riunioni informative o scusate informali con il direttore della ripartizione? No, tanto lo prevede la legge, è inutile che lo scriviamo e allora io le chiedo, direttore, perché ha scritto invece cinquantuno articoli, di cui quarantanove sono tutti con richiami di legge, se lo dice la legge non c'è bisogno che lo scrive nel regolamento, come dice l'articolo 21 della Legge 44 del 1977; quindi la Bersani, che prevede delle cose che ora diremo importanti nel settore del taxi, voi in nessun modo le avete previste e quali sono le cose importanti, che forse non fanno piacere a qualcuno, a cento, a centocinquanta, a duecento operatori, ora lo sapremo, perché neanche lo so i tassisti a Bari quanti ne sono e glielo chiedo in sede di replica se lei ci può dire quanti sono i tassisti a Bari a cui si rivolge questo regolamento, comunque la Bersani dice espressamente una cosa, che avreste dovuto mettere, regolamentare in questa proposta di regolamento.

La Bersani dice che, per esempio tra le altre cose, in caso di picchi l'Amministrazione può rilasciare delle autorizzazioni provvisorie.

Nel caso in cui c'è la Fiera del Levante, Santo Nicola, il G7, c'è bisogno di incrementare le licenze, la Bersani dice che tu in quel caso là puoi dare licenze provvisorie limitate nel tempo, nessuna regolamentazione di questo aspetto della Bersani, prevede dei turni integrativi e concorsi straordinari per i posti, abbiamo detto il rilascio delle autorizzazioni temporanee, abbiamo detto tutta questa materia prevista dalla Bersani, voi in nessun modo l'avete disciplinata, ma soprattutto, devo dire la verità in questo regolamento tutto e soprattutto, per chi è Consigliere Metropolitan e mi rivolgo in particolare ad alcuni Consiglieri di questa Aula che sono anche Consiglieri Metropolitan, ad un vizio che esiziale e cioè che mentre altre Città Metropolitane ed Assessore ascolti che forse imparerà qualche cosa, Assessore ascolti, imparerà qualche cosa, le assicuro, non è presunzione, ma potrebbe imparare qualche cosa, imparare qualche cosa, con il direttore ha parlato per dieci anni per fare questo regolamento in ripartizione, ora ascolti i Consiglieri che forse dicono qualcosa di interessante.

Stavo dicendo il vizio esiziale è che mentre altre Città Metropolitane, perché essere Città Metropolitana deve significare pure qualcosa, hanno previsto il regolamento metropolitan, di modo che, non è che Bari ha il suo regolamento, Bitonto ha il suo regolamento, Modugno ha il suo regolamento dei taxi, si fa il regolamento metropolitan, che in qualche modo unifica la normativa, infatti si chiama regolamento unificato, vada a vedere su internet, che Torino e Bologna lo hanno fatto il regolamento unificato per i taxi, noi ci siamo come al solito chiusi in noi stessi, dimenticandoci di essere Città Metropolitana e ci siamo fatti il nostro regolamento della città di Bari.

Dopo dieci anni avevamo l'occasione di fare un documento condiviso, attraverso le forme previste dalla legge, perché il Tuel prevede, come si fa in questi casi, che bisogna studiare, studiare, perché il Tuel prevede che, come si siedono intorno al tavolo i Sindaci dei Comuni limitrofi e fanno il regolamento unificato quando sei Città Metropolitana, ma noi siamo bravi, noi vogliamo altro, noi dobbiamo fare queste cose qua per cui abbiamo aspettato dieci anni, dieci anni per introdurre le analisi, per introdurre l'articolo 27 con la condotta dei taxi, la lingua, l'uscire dalla fila.

Lei ha portato in Aula un regolamento che (...) come deve uscire dalla fila del taxi, non lo so ne parleremo dopo del taxi collettivo, avevamo questa occasione e lei ce la sta facendo perdere, lei sta facendo perdere alla città di Bari l'occasione di avere un regolamento unificato dei taxi insieme agli altri Comuni, per fare il regolamento del nostro orticello, in modo che altri Comuni limitrofi, appena dieci Comuni (...) da Bari si

faranno il loro regolamento e continueremo, ripeto, che ognuno pensa a casa sua e invece la legge e le modifiche normative prevedono alcune cose.

Si è vantata di avere introdotta il taxi collettivo, vada a vedere anche questo, io non voglio fare il professore, perché non mi piace fare il professore, ma vada a vedere sempre smanettando su internet che cosa è il taxi collettivo, che è sicuramente una parte di quello che avete scritto voi, ma non è solo questo e soprattutto dovrebbe spiegare, visto che dobbiamo entrare nel merito, se è capace di farlo in sede di replica e vorrei che lei lo facesse, perché stiamo parlando di una delle novità di questo regolamento, del taxi collettivo, che significa quello che lei ha scritto al comma 5, se non ricordo male, i miei appunti dove sono? Anzi il comma 6, dove dice: "Il Comune può istituire piazzole dedicate con pannelli informativi, al fine di favorire il servizio e velocizzare le operazioni.

Se lei poi ci spiega in sede di replica materialmente questo comma qua sul taxi collettivo, che cosa volete dire e l'ho letto, se lei è così cortese da spiegarlo, io le sarò grato, perché io leggendo non ho capito che cosa significa questa previsione qua sul taxi collettivo che è una novità che lei ha detto, ha voluto introdurre dopo dieci anni di attesa della città di questo regolamento.

Per il taxi collettivo, c'è un operatore che fa il taxi collettivo e si chiama Uber, ma noi stiamo ancora diciamo nelle retrovie dell'impero, si chiama Uber e il taxi collettivo è anche la possibilità, Assessore, non solo di prendere come avete scritto qua, il taxi dalla stazione per andare tutti all'aeroporto e poi bisogna vedere se secondo questa interpretazione io posso scendere sulla direttrice e mi rivolgo all'Ingegnere Di Paola, la direttrice è una espressione che possiamo utilizzare per dire che poi sulla strada che va all'aeroporto io posso anche scendere?

Anche questo è molto nebuloso e contorto, ma soprattutto Uber ci insegna che il taxi collettivo non è solo che io parto dalla stazione per andare all'aeroporto, ma è tutto un altro mondo che mi consente di prendere un taxi anche quando sono ad aspettare a Piazza Garibaldi e sta andando un taxi all'aeroporto ed io non uso due taxi e inquina l'ambiente per andare all'aeroporto, so che sta passando un taxi, l'operatore centrale dice al taxi che sta andando all'aeroporto con una persona a Piazza Garibaldi, fermati, prendi un'altra persona e te la porti insieme a te all'aeroporto, invece di mandare un altro taxi a Piazza Garibaldi, ma questo secondo la vostra previsione non è possibile, perché voi avete previsto che dal punto originario di partenza è possibile utilizzare il taxi collettivo.

Questo è per dire come, per esempio, la grande novità che lei domani sono certo, perché ha già fatto il comunicato stampa, perché voi siete capaci di fare questo, di fare il comunicato stampa, dirà che la novità a Bari è che c'è il taxi collettivo, ma la sua novità è una novità sbagliata per i motivi che ho appena detto e che spero siano chiari, si vada a vedere che cosa fa Uber o gli altri come hanno regolamentato il taxi collettivo, che voi in maniera rattrappita avete messo in questo regolamento.

La mia speranza è che lei qualche risposta in sede di replica su questi punti me la dia. Un capitolo che grida vendetta, letteralmente vendetta, come anche gli altri, è tutto il capitolo che riguarda il cuore del regolamento, un altro cuore se volevamo fare il regolamento da soli come Bari città capoluogo di Regione, invece come Bari Città Metropolitana, è tutto il regolamento della tipologia degli automezzi, che dovrebbe essere, secondo la norma regionale, il cuore del regolamento, il tipo di automezzi che noi utilizziamo e se c'è un favore dell'Amministrazione verso alcuni automezzi.

Neanche una parola, il briciolo di una riga su quello che voi solo a chiacchiere andate declamando, la mobilità sostenibile, nulla, nulla sulla mobilità elettrica, nulla sui taxi elettrici, nulla sulla preferenza per le nuove concessioni per chi propone di fare il servizio con un taxi elettrico o un ibrido, anzi mi sarei accontentato anche di un ibrido.

Voi avete in mente soltanto il gasolio o il metano, perché secondo voi il metano è la mobilità sostenibile, forse non sapete neanche che il metano rispetto al gasolio ha una emissione di PM10 e CO2 limitata del 25 – 28 per cento, sempre meglio del gasolio e della benzina, però se noi dobbiamo andare avanti a questi passi a Bari non arriviamo più da nessuna parte, nonostante voi vi riempite la bocca della mobilità sostenibile e non avete detto, ripeto neanche una parola, su un vantaggio, una preferenza sulla mobilità elettrica su cui tornerà nel mio secondo intervento, perché questo regolamento, ripeto fa talmente paura che in tutti i modi cercherò di convincere i colleghi o a fare l'operazione che volete fare voi, che stasera non si discute o comunque per convincere qualcuno a non votare per questo regolamento.

Peraltro, Presidente, io devo dire la verità ero fortemente tentato di sollevare una pregiudiziale, cioè di chiedere il ritiro di questo regolamento, ero fortemente tentato, poi non l'ho fatto, perché siccome stasera

non so come andrà la serata, va bene cominciamo a discutere, cominciamo a dire quali sono le cose che non vanno e poi vediamo come va la serata, ma questo è da ritirare, questo è un regolamento che va ritirato, va completamente rifatto, va completamente rivisitato, perché dopo dieci anni di attesa noi abbiamo l'esigenza di avere in questa città un regolamento che sia all'avanguardia, applicabile, moderno e che tenga conto, ripeto, che il mondo è cambiato, che non si va più con la benzina o con il gasolio, ma c'è anche una mobilità diversa, alla quale il Sindaco di Bari, a fronte di una mia interrogazione sul tema specifico dei taxi del dicembre del 2014, diceva che non è possibile accogliere la sua richiesta di dare agevolazioni e supporti proprio ai tassisti che si dotavano di mezzi elettrici, perché purtroppo non ci sono soldi, la solita scusa, non è nostro intendimento, non abbiamo la possibilità e l'altro giorno, qualche mese fa, a Milano la Giunta, gliene farò dono, ha deliberato un provvedimento che dà 700 mila euro a chi acquista un taxi ecologico, che significa che è un taxi elettrico, 700 mila euro a Milano l'altro giorno, mentre Bari risponde alle interrogazioni dicendo non è nostro intendimento sviluppare la mobilità elettrica dei taxi, non ci interessa in questo momento, vediamo in futuro che cosa accadrà.

Vorrei che anche lei potesse spiegare, sempre tornando un attimo a quel famoso taxi collettivo che, ripeto, sono certo sarà il cavallo di battaglia della sua comunicazione politica, ci dicesse qualcosa anche per quale motivo la sua struttura insieme a lei ha previsto una cosa, si vada a leggere l'articolo 3, ha previsto che per il taxi collettivo ci sarà una maggiorazione tariffaria e c'è.

Perché chi prende un taxi collettivo dovrebbe avere la maggiorazione tariffaria? In quale logica avete previsto questa cosa nell'articolo 3?

È tutto così oscuro, ripeto il vostro cavallo di battaglia, che a me non convince per niente. Vogliamo vedere qualcosa dell'articolo 27, anzi facciamo così per non confondere, per non fare un intervento confuso, io posticipo al mio secondo intervento tutte le puntuali osservazioni sugli articoli che avete scritto e sulle motivazioni per le quali ritengo quegli articoli non solo inapplicabili, ma soprattutto confusi e scritti molto, ma molto male.

Termino il mio intervento per non essere ripetitivo, ripeto chiedendovi se non è il caso di considerare di ritirare questo provvedimento attraverso una forma, non so se stasera arriveremo poi a questo stesso risultato, di riscriverlo completamente, di ipotizzare, faccio il sunto di tutto, di ipotizzare un regolamento unificato, coinvolgendo l'area metropolitana, perché se no, ripeto, non capisco perché voi, perché la modifica sulle Province e sull'area metropolitana le ha fatte il Governo del PD, mica le ha fatte il Centrodestra?

La legge si chiama Delrio che ha previsto le aree metropolitane e quindi sarebbe il caso che un'area metropolitana si dotasse di un regolamento unificato e sarebbe il caso che, ripeto, dopo dieci anni noi non avessimo un regolamento scritto così male, così lacunoso, così non chiaro e così assolutamente inattuabile per i motivi, ripeto, che nel secondo intervento citando gli articoli uno ad uno, io le dirò.

Questa è una cosa burocratica che abbiamo stasera, il regolamento sui taxi è un atto burocratico, però ripeto dà la cifra dal mio punto di vista della considerazione che voi avete sia su una visione di area vasta, si chiama così, dicono quelli che parlano bene, sia soprattutto, Assessore e Sindaco che mi dispiace non c'è quando parliamo di questi temi in Aula, il Sindaco non c'è mai quando trattiamo delle questioni nel merito, c'è soltanto quando lui ritiene di fare una votazione perché mancano i numeri, ripeto i vizi clamorosi sono quelli che ho detto prima e il fatto che questo regolamento a dispetto di tutte le parole non ha nulla, nulla che supporti la mobilità sostenibile, la mobilità elettrica.

Vorrei vedere una città ricolma, tanto poi Presidente me le toglierà dopo questi secondi qua, vorrei vedere una città piena di taxi elettrici, almeno ibridi e una città pulita anche a cominciare da chi effettua un servizio di trasporto pubblico come quello del taxi e invece da questo punto di vista, ripeto, vi accontentate soltanto di declamare, quando si tratta di fare un regolamento che dà un punteggio favorevole a chi partecipa ad un concorso per avere una nuova licenza, non gli date neanche mezzo in più, perché voi, ripeto, basta comprare cinquanta autobus a gasolio, abbattere una cinquantina di alberi e portare un regolamento senza una parola sulla mobilità elettrica e dirvi che voi siete a favore dell'ambiente e siete per l'eco sostenibilità, tutte chiacchiere come al solito.

***Assume la Presidenza il Vicepresidente Finocchio***

**VICEPRESIDENTE:** Grazie.



Consigliere Introna.

**CONSIGLIERE INTRONA:** Grazie signor Presidente.

Ho qualche piccolo cenno, perché insomma ho studiato il regolamento, spero di averlo capito e diciamo da un'attenta analisi, quello che comunque si evidenzia con una certa chiarezza, è un tentativo, secondo me anche ben riuscito di portare a massima trasparenza la gestione non solo del servizio, ma anche come si arriva all'ottenimento di una licenza, quando questa licenza può essere volturata, chi ti deve controllare, quando e perché.

Sembra tutto scontato, ma così non è in questo ambito e quindi nella sua interezza io trovo il regolamento bilanciato e abbastanza frutto di un ragionamento logico, poi tutto è migliorabile, non c'è dubbio, anche se io non trovo esclusioni o preclusioni alla possibilità futura o anche contemporanea di poter utilizzare autovetture elettriche per esempio, non peraltro Bari solo grazie a questa Amministrazione, forse ha le auto elettriche e le colonnine, Avvocato Carrieri, almeno questo non potrà negarlo, le colonnine e c'entrano, non è che quando fa comodo a lei tiriamo la giacchetta e quando non fa comodo a lei scompaiono le cose che sono per le auto che sono parcheggiate qui a trenta metri, poi 700 mila euro per Milano non è che sono per il singolo taxi, è tutto il budget per l'operazione, faccia un po' il conto su quanti taxi ci sono per esempio a Milano o a Roma e vedrà che poi Bitonto, Manfredonia, Manduria, l'area metropolitana e stranamente non ho condiviso le sue degnissime osservazioni quest'oggi sul punto in oggetto.

Molto velocemente, anche perché mi permetta di dire che tipo, quanti numeri può esprimere un Comune per esempio tipo Polignano a Mare, che io conosco meravigliosamente, è la mia seconda casa, nessuno mai avrà interesse a fare il tassista a Polignano.

Può avere interesse un tassista di Bari a portare dall'aeroporto a Polignano andata e ritorno il visitatore, ma Polignano per Polignano funzionano benissimo i riscio a Polignano con delle belle tariffe, spesso anche più alte di quelle dei taxi veri e propri, quindi oggi non sono d'accordo con lei su questo, poi questo magari la conforterà per carità di Dio, però siccome io pongo attenzione quando i colleghi parlano, quando si dicono cose giuste tanto di cappello, ma quando si parla tanto per trovare diciamo la polemica, oggi non mi trova l'accordo.

Articolo 3. L'articolo 3 è un articolo importante, recepisce quello che prevedeva la Legge Bersani, perché tutto quello che non è escluso peraltro rimane tale e quale, oltretutto la Legge Bersani non può essere derogata dal nostro regolamento, in quanto fonte sovraordinata, quindi è un pour parler diciamo così.

È molto importante l'uso collettivo del taxi, perché in una città come Bari di dimensioni diciamo così medie, può consentire per esempio ai ragazzini o alle ragazzine che la sera, nel weekend vanno e tornano dalla discoteca di essere in sicurezza, perché il padre posso avere il numero di cellulare del tassista, sapere chi sta accompagnando all'andata e al ritorno mia figlia e gli amici di mia figlia o di mio figlio e quindi già questo per me vale e come.

Aggiungo, taxi collettivo significa anche meno inquinamento, il sovrapprezzo, credo mediocre, poi chiederemo meglio, ma credo che sia di una mediocrità, credo che sia dovuto al forfait dovuto al maggior consumo di carburante, di pneumatici e di pasticche dei freni stando ai carichi presenti nell'autovettura, quindi tutto normalissimo, tutto normalissimo!

Certo noi potevamo mettere i taxi volanti per sorprendere, però purtroppo non ci siamo ancora arrivati, per cui sull'articolo 3 e sull'impianto generale c'è una totale condivisione da parte mia e penso anche da gran parte della Maggioranza.

Ancora, il Capo III le modalità per il rilascio della licenza sono chiarissime, sono chiare, forse anche un po' prolisse, ma meglio così quando si tratta di trasparenza, perché evidenziano tutte le possibilità e tutti i diritti e i doveri che si hanno per l'ottenimento del rilascio della licenza stessa.

Teniamo presente che, quello del tassista è una professione, è un mestiere un po' diverso da altre, perché è un servizio pubblico, ma si è anche un privato fondamentalmente e diciamo così essere anche gestiti, controllati e ben autorizzati, mette in sicurezza tutti, i trasportati e i trasportatori.

Aggiungo che, con vero piacere Dottor Donati, ho trovato un paio di passaggi molto chiari anche sul decoro che i nostri tassisti devono mantenere non solo nella gestione del mezzo, ma anche relativamente al proprio comportamento.

Circa un anno fa chiamai l'Assessore Palone, perché di ritorno dall'estero all'Aeroporto di Bari mi vergognai di essere un barese, questa è la verità ed io la chiamai Assessore perché volevo la testa, volevo spaccare la testa a qualcuno, lo dico sinceramente, pur non essendo un violento, perché io quel giorno, potevano essere le diciotto, le diciotto e trenta di un venerdì e oltre a me dall'aereo scesero tanti stranieri, quando arrivammo sul vialetto prospiciente l'uscita dall'aeroporto c'era e non so che dire, sembrava uno spettacolo in vernacolo, una caciare con scherzi, gavettoni da parte dei nostri tassisti e questi stranieri che si guardavano fra di loro dicendo ma dove siamo scesi, con tutto il rispetto per i napoletani, a Scampia?

Cioè dove siamo venuti, che cosa è questo? Ed io mi vergognai davvero. Ecco questo richiamo, questo passaggio ad un decoro, che poi è richiesto anche all'autotrasportato certo, mi auguro che non resti solo e soltanto un richiamo verbale o frutto di un buon esercizio retorico, ma che i nostri tassisti ogni giorno di più, certo non tutti, magari qualcuno che disturbava, però comunque gettavano in quel momento davvero una brutta ombra su tutta la categoria, una categoria di onesti lavoratori, che peraltro a Bari neanche se la passa tanto bene, perché non è che Bari purtroppo è ahi no e nonostante i nostri sforzi sia una città nella quale il taxi è fondamentale, bisogna essere onesti, anche perché abbiamo un discreto trasporto pubblico e le dimensioni del territorio ci consentono anche per esempio di prendere la bicicletta, di prendere a noleggio l'auto elettrica, che metto in concorrenza i due strumenti che ho creato?

C'è un mercato per tutto, c'è il mercato dei taxi, c'è l'auto elettrica a noleggio, c'è la bicicletta, c'è il bike sharing, c'è un po' di tutto a Bari, quindi non capisco, ripeto il tutto su delle dimensioni Bari – Bologna che sono medie, per cui chi è il pazzo che si avventura a prendersi la licenza, sapendo che si e no arriverà alla fine del mese?

Va benissimo, quindi questo regolamento da questo punto di vista, perché è chiaro e lineare, identifica l'articolo 17 gli impedimenti soggettivi per l'esercizio, che sono molto chiari e molto ben dettagliati, se tu hai avuto problemi relativi a reati penali o a certificazioni mancanti sull'antimafia non devi avere la licenza punto e basta è così, cioè magari perderemo tre voti di tre persone, ma ne guadagneremo tanto, guadagneremo tanto tutti, perché poi non si può pretendere serietà e poi invece andare avanti a mezze misure o a spondine di comodo a seconda del calletto che non si vuole pestare.

Per cui, Assessore, da parte mia massima adesione a questo regolamento, che meglio se è lungo, meglio se è lungo, meglio aver specificato tutto, visto e considerato a tutt'oggi, ascoltando sia le lamentele della categoria, sia quelle degli esercenti, perché io il taxi l'ho preso in città, soprattutto quando piove tante volte, qualche volta mi sono trovato bene, spesso non mi sono trovato bene, una volta mi sono vergognato di essere barese, questo lo devo dire e lo dico mortificandomi, perché a me non piace parlare male della mia città, la difendo sempre e tante volte ho litigato, però quando è giusto, è giusto.

Una piccola nota di colore, vorrei capire chi è quel pazzo che voleva far pagare il cane guida del non vedente? Cioè noi abbiamo dovuto normarlo che il cane non paga, ma perché qualcuno voleva che il cane pagasse? Va bene che è normato, ma mi sembrava abbastanza ovvio che il cane guida di un non vedente non debba pagare, ma anche il mio cane se me lo porta nel taxi e il tassista mi dà il permesso non paga, che faccio gli faccio fare la ricevuta poi al cane? Non ho capito, quindi è una battuta per alleggerire, però evidentemente qualcuno in passato avrà chiesto che il cane pagasse, quindi bene ha fatto ad inserire anche questo passaggio, seppure folcloristico.

Da parte mia spero che i colleghi mi abbiano ascoltato, non per vanità, ma perché magari può essere stata utile una descrizione abbastanza obiettiva, abbastanza obiettiva, di quello che stiamo andando a votare.

I complimenti anche dal Dottor Donati, che come al solito è riuscito a dare anche una versione organica a quelli che erano gli incipit politici dell'Assessore proponente e cioè dell'Assessore Palone.

Grazie ancora.

**VICEPRESIDENTE:** Grazie.

Consigliere Mangano.

**CONSIGLIERE MANGANO:** Grazie Presidente.

Consigliere Introna, io invece devo prendere spunto dalle parole del Consigliere Carrieri, perché obiettivamente ha tirato fuori delle tematiche che sono condivise dal nostro punto di vista e in particolare la Legge Bersani, in particolare la mobilità elettrica, in particolare il discorso che vale in una Città Metropolitana e quindi io non riesco a capire se dal punto di vista operativo vedremo operativi dei tassisti

che se dovranno accompagnare delle persone a Bitritto, fino all'estremità della città di Bari osserveranno, sto argomentando, termineranno di osservare il regolamento, poi quando arriveranno su un altro territorio, saranno liberi di smanicarsi e di fare altro.

Questo è uno dei punti che va sicuramente ripreso, così come concordo con il fatto che anche noi osservando il regolamento abbiamo trovato dei refusi all'interno dello stesso e quindi la proposta di rivedere lo stesso ci sta tutto, quindi anche di ritirarlo per un semplice motivo, perché noi abbiamo detto che è un regolamento importante, allora io chiedo all'Assessore, poi magari vorrà, se vorrà rispondere, secondo lei è normale che una Maggioranza su un regolamento così importante è presente in Aula con sei Consiglieri, sette Consiglieri, otto Consiglieri, quando sappiamo tutti che per approvare, li sto contando, dieci, quanti ne siete, quando servono diciannove componenti per l'approvare del regolamento?

Una gran bella novità, che sicuramente poteva essere ottimizzata, che sicuramente poteva, perché io sto già parlando verso il ritiro, mi auspico che si possa eventualmente rivedere lo stesso, deve essere portato in Aula in una discussione dove, ripeto, non c'è nemmeno la Maggioranza per approvare lo stesso?

Sinceramente è molto pericoloso, è molto pericoloso, perché è ovvio che, anche arrivati a questo punto della consiliatura, magari chi sta da questa parte comincia a pensare anche in un futuro sicuramente più roseo, pensando ed immaginando che un domani magari lo scriveremo un regolamento appropriato, serio, che comunque comprenda una serie di azioni che mirano a rendere lo stesso più applicabile sul territorio.

Altro punto e questo è un punto che aggiungo a quello che è stato già detto, abbiamo consultato anche noi chi lavora, quindi i tassisti e sì è vero le categorie sono state ascoltate, però sa qual è la nota stonata di questo regolamento? È che sostanzialmente quando ci siamo confrontati con i tassisti, la prima cosa che ci hanno detto è: guardi il regolamento ben venga, ma pensate che il problema del tassista sia un regolamento?

Il problema del tassista è un altro nella città di Bari, è la mancanza totale di corsie preferenziali e quelle poche esistenti sono corsie preferenziali che vengono perennemente occupate dai mezzi in doppia fila e quindi vanno a distruggere quel percorso dedicato ai bus e ai taxi, che dovrebbe garantire una viabilità più scorrevole, visto che il cittadino paga un servizio, ma non c'è un aspetto, comunque delle aspettative che tranquillizzano i tassisti in tal senso.

Le sto dicendo parole non che le diciamo noi come Movimento 5 Stelle, noi abbiamo fatto un'analisi molto semplice, ci siamo confrontati, così come lei si è confrontato con (...) di lavoro con le associazioni di categoria, con i riferimenti delle vari associazioni di taxi, noi abbiamo chiesto ai tassisti cosa ne pensate del nuovo regolamento?

La risposta netta è stata: ben venga un regolamento, perché manca, però non è quella la soluzione ai problemi di chi fa questo lavoro, il problema è far garantire una viabilità certificata, garantita e non come questa Amministrazione insieme alle precedenti ha creato, tipo Via de Giosa dove abbiamo installato gli Ufo al centro della strada, poi ci troviamo le macchine ripeto ancora in doppia fila e quindi decade totalmente il senso di viabilità.

Questo vogliono gli operatori, vogliono avere la possibilità di lavorare in maniera puntuale, precisa, perché poi è normale che se trasportano un cliente, voglia fare le tratte con una tariffa già predefinita, voglio vedere a fine mese loro cosa portano a casa e al netto della benzina che consuma e dei costi di servizio.

Queste sono cose importanti e proprio per questo motivo, per tutte queste considerazioni, noi auspichiamo, ripeto, siccome è talmente importante questo regolamento, che è stato appena presentato ed è all'ordine del giorno da aprile, ma se ne parla praticamente quasi dallo scorso anno, allora io dico vista l'importanza e visto che non cambia nulla una precisa riflessione su questo regolamento e magari, ripeto renderlo più consono, più appropriato, visto che oggi l'Amministrazione ed io parlo controtendenza rispetto alla mia posizione, alla nostra posizione di Opposizione, scusate il gioco di parole, oggi potrebbe anche non essere approvato se non ci sono i numeri per approvare il regolamento, non è da considerarsi la possibilità di ritirarlo e di ridiscuterlo, di ridefinirlo in maniera più appropriata?

Questo è un consiglio che le diamo, perché ripeto siamo anche noi i primi a voler regolamentare qualcosa che non è stato ancora attivato, ma vorremmo, ripeto che venga fatto con criterio e che venga fatto migliorandolo. Sicuramente non bastano degli emendamenti, perché quando c'è stato anche chiesto di presentare degli emendamenti, come facciamo noi a presentare degli emendamenti che potrebbero non stravolgere, però riguardare in maniera corposa l'intero regolamento?

Si tratta di confrontarsi e di capire, fermo restando ciò che voi avete acquisito come necessità, quelle che sono anche le idee che pervengono dagli interi Consiglieri e quindi dare un supporto alla creazione dello stesso, così come è stato fatto dal nostro punto di vista in altri ambiti operativi.

Se c'è questa disponibilità, noi sicuramente produrremo delle argomentazioni, produrremo del materiale, ma va fatto ripeto in maniera programmata e sicuramente in maniera puntuale.

Oggi io non vedo le condizioni di portare a termine l'approvazione di questo regolamento, almeno che non accada qualche miracolo, almeno che non scopriremo se esiste una Opposizione o se esistono delle Opposizioni, laddove bisogna mantenere sempre la stampella all'interno dell'Amministrazione, chissà perché poi magari passerà questo emendamento, perché qualcuno si sveglierà e appoggerà lo stesso dopo averlo criticato in altri ambiti operativi in questa Amministrazione, come nelle Commissioni Consiliari.

Oggi vediamo, questa sarà la prova per capire chi rappresenta anche l'Opposizione e chi invece fa da stampella a questa Amministrazione.

Grazie.

### ***Riassume la Presidenza il Presidente Di Rella***

**PRESIDENTE:** Consigliere Giannuzzi.

**CONSIGLIERE GIANNUZZI:** Grazie Presidente.

Volevo molto brevemente segnalare alcune cose, cioè uno che stiamo di fronte ad un nuovo regolamento, che sostituirebbe quello vigente che disciplinava appunto il servizio taxi con una delibera addirittura del 1996, 4 aprile 1996, cioè oggi mancano tre mesi e avremmo festeggiato il ventesimo compleanno della vita di questo regolamento, perciò è scontato che il regolamento abbia necessità, ma tanta necessità di essere aggiornato.

Mi stupisco come mai non è stato fatto nelle Amministrazioni precedenti, quello sì dopo quindici anni, dopo dieci anni, alla luce di una serie di leggi e di normative che si sono evolute nel tempo, perciò il fatto che oggi stiamo a deliberare questo nuovo regolamento, ripeto che è in vigore da venti anni, che necessita sicuramente di una serie di correttivi e di miglioramenti, non può che essere un fatto positivo.

Pertanto, le critiche che io sento da parte delle Opposizioni, sinceramente le trovo un po' non giuste, per non dire qualche altro termine, perché è un modo per voler vedere per forza la parte vuota del bicchiere, che invece è mezzo pieno.

Dico, okay qualsiasi cosa è migliorabile, però non si può addirittura dire di ritirare una delibera del genere, un regolamento che finalmente e dobbiamo essere grati a chi invece sta trattando la materia con questa Amministrazione, che dopo venti anni ha avuto quasi il coraggio di sconfiggere la inerzia di chi ci ha preceduto e usare anche certi termini nei confronti di chi ha lavorato su questo regolamento, è veramente una cosa incredibile e perciò sempre in maniera costruttiva, vorrei ricordare anche all'amico e Consigliere Carrieri, che partecipa ai lavori della II Commissione, che ho l'onore di presiedere, che la nostra Commissione, Consigliere Carrieri, non solo ha trattato la materia con l'Assessore di riferimento e con la ripartizione, ma ha anche incontrato, Consigliere, i rappresentanti delle categorie e non ne faccio una questione personale, perché lo sto dicendo in maniera ironica, è lei che dovrebbe aiutarmi a ricordare, vista la differenza di età in negativo per me, invece sono io a ricordarle che, i rappresentanti delle categorie dei taxi, sostennero che avevano effettivamente approvato, diciamo dato il consenso a questo regolamento, perché avevano lavorato a braccetto con l'Assessorato. Erano stati coinvolti sin dalla nascita.

*(Brusio in Aula)*

**CONSIGLIERE GIANNUZZI:** Presidente, vorrei evitare di alzare il tono di voce.

**PRESIDENTE:** Sto cercando di richiamare l'attenzione. Per cortesia consentiamo, com'è stato consentito agli altri, al consigliere Giannuzzi di intervenire.

*(Brusio in Aula)*

**PRESIDENTE:** Assessori, Consiglieri e funzionari, forse non sono stato chiaro. Chi non è interessato o è interessato ad altro può accomodarsi fuori senza disturbare i lavori. Prego, consigliere Giannuzzi.

**CONSIGLIERE GIANNUZZI:** Grazie Presidente. Stavo dicendo che i rappresentanti delle categorie dei taxi che sono stati ascoltati in Commissione hanno ribadito di essere stati coinvolti dall'Assessorato e di aver scritto insieme all'Assessorato questo regolamento, che accettavano com'era stato steso il regolamento e addirittura chiedevano un qualche cosa che invece era stato modificato, cioè l'istituzione di una Commissione consultiva che il regolamento previgente riportava.

Non comprendo – lo dico senza una punta critica – quali sono le eccezioni che si stanno facendo nel momento in cui si sta cercando di migliorare un servizio che sicuramente con questo regolamento verrà meglio regolamentato. Ci sono cose che da vent'anni a questa parte necessitavano di avere un aggiornamento, lo si sta facendo, probabilmente in futuro potremmo anche ulteriormente apportare qualche modifica perché – ripeto – tutto è migliorabile, però come si fa a non guardare gli aspetti positivi che derivano dall'entrata in vigore di un nuovo regolamento che aspetta di essere modificato da vent'anni? Grazie, Assessore, per il lavoro svolto per quanto riguarda questo regolamento.

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Caradonna. Ne ha facoltà.

**CONSIGLIERE CARADONNA:** Grazie Presidente. Il regolamento, al netto di tutti quelli che sono gli spazi, gli interventi e le aree tematiche che inevitabilmente...

*(Brusio in Aula)*

**CONSIGLIERE CARADONNA:** Presidente, diventa difficile fare gli interventi.

**PRESIDENTE:** Comprendo che l'approvazione di un regolamento è una cosa complessa, però dobbiamo cercare di ridurre al minimo il brusio.

**CONSIGLIERE CARADONNA:** Voglio riportare l'attenzione a quelle che sono le aree e gli spazi legati ai diversamente abili. L'articolo 40, riferito al trasporto dei disabili o anche all'opportunità di far saltare la fila, così come viene recitato all'interno del regolamento, non dà giustizia a quella che è stata una famosa richiesta che il sottoscritto le ha presentato ufficialmente durante il *question time* dell'11 marzo.

Consigliere Picaro, è veramente difficile far...

*(Brusio in Aula)*

**CONSIGLIERE CARADONNA:** Per quanto concerne i precedenti *question time*, ho chiesto come l'Amministrazione intendesse risolvere il problema dell'accesso dei taxi all'interno delle strade pedonali nel caso in cui dovessero accompagnare delle persone diversamente abili e quindi poi impossibilitate a deambulare.

Lei in quella circostanza mi rispondeva, a parte i ringraziamenti per la sensibilità, che: "In questi giorni stiamo incontrando con la sua ripartizione proprio il consorzio dei taxi di Bari per il nuovo regolamento, quindi solleverò a loro questa problematica. Sicuramente mi ritenga parte attiva in questa operazione e ovviamente sarà mia cura inserirlo all'interno del regolamento".

Questo succedeva l'11 marzo e nella seduta del 23 aprile 2015 riportavo alla sua attenzione la necessità che avevano tantissimi diversamente abili che vivevano e vivono all'interno delle aree pedonali e che hanno enormi difficoltà nel deambulare o nello stesso tempo avevano l'opportunità di deambulare non solo sensibilmente ridotta, ma anche impedita, a poter essere presi dalla propria abitazione laddove residenti all'interno di queste zone pedonali.

Lei mi rispondeva che ci sono delle novità, che si è incontrato il tavolo tecnico per il regolamento dei tassisti e c'è la possibilità di fare entrare i tassisti che trasportano i diversamente abili anche nelle zone pedonali. Questo me lo diceva e confermava il 23 aprile 2015. Il 14 maggio 2015 purtroppo ritornavo alla carica con il problema legato proprio all'opportunità e all'accelerazione che questo regolamento non solo andava a

regolamentare tutta una serie di categorie e di interventi che potevano essere utili, ma sarebbe stato un fiato per le categorie dei diversamente abili residenti nelle zone pedonali. Lei anche in quella occasione mi ha assicurato: "Ne abbiamo parlato più volte, le ho assicurato che all'interno del regolamento dei taxi so che si è interfacciato anche con la mia ripartizione, quindi ho avuto conferme anche dai miei. Sicuramente ci sarà all'interno del regolamento che poi approveremo qui in Consiglio".

Tale richiesta è stata reiterata a luglio e poi ad agosto e in un passaggio importante in una delle due richieste lei prendeva l'impegno di portare formalmente qui il 31 luglio 2015 il regolamento. Il 31 luglio 2015, se ne stiamo discutendo oggi, ovviamente non è giunto nulla, ma quello che in quel periodo mi ha lasciato molto perplesso è la sua dichiarazione pubblicata sul quotidiano EPolis sabato 12 settembre 2015, dove alle mie continue richieste di portare in Aula il famoso regolamento e di inserire all'interno di questo regolamento la famosa opportunità di prelevare i diversamente abili anche nelle zone pedonalizzate, perché se una persona disabile ha una difficoltà e dei problemi non può arrivare all'angolo delle strade o chi addirittura vive in zone dove le strade pedonali sono abbastanza lunghe tali da poter evitare qualsiasi accesso, lei mi risponde dicendo: "La linea di questa Amministrazione prevede il confronto con le categorie. Per questo motivo abbiamo convocato i rappresentanti delle cooperative e quindi appena possibile li incontreremo". Questo me l'ha detto il 12 settembre 2015, quando lei aveva preso un impegno formale con me l'11 marzo 2015.

Lei non può rispondermi sulla stampa facendo passare il sottoscritto come una persona disattenta in quel confronto che questa Amministrazione e la maggioranza di questa Amministrazione deve avere nel confronto con le categorie perché se lei a marzo mi dice che a breve avrebbe incontrato, addirittura lei si impegna a portare in Aula il 31 luglio e sotto le mie insistenze lei il 12 settembre risponde al quotidiano EPolis dicendo che la vostra usanza è che prima incontrate le persone è evidente che da un mio sollecito risulta che sembra quasi superficiale il mio intervento rispetto a questo passaggio.

Al netto delle polemiche, le chiedo, e lo chiedo al Sindaco per la sua sensibilità, di poter autorizzare e di rendere questo passaggio, cioè permettere ai tassisti di accedere nelle aree pedonalizzate, quindi di permettere finalmente la possibilità al tassista di poter accedere senza correre il rischio di ricevere contravvenzioni e alla persona diversamente abile di trovare il tassista che lo vada a prendere, perché è capitato in alcuni casi che i tassisti si sono fermati agli angoli delle strade, quindi c'era l'enorme difficoltà per il trasporto della persona.

Mi appello a lei, signor Sindaco, affinché lei crei questa opportunità anche per questo tipo di regolamento.

**PRESIDENTE:** Grazie. Abbiamo ulteriore interventi? La parola al consigliere Carrieri per il secondo intervento.

**CONSIGLIERE CARRIERI:** Assessori, Consiglieri, entriamo nel merito dopo aver parlato in via generale. Vogliamo cominciare? Vogliamo vedere cosa dice l'articolo 24 di questo regolamento che parla degli obblighi dei conducenti? Alla lettera g) si legge: "Avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato. È bandito l'uso di pantaloncini, bermuda e canotte". All'interno di un regolamento comunale usare espressioni come "bandito" non mi sembra la cosa più appropriata.

Andiamo alla lettera f), in cui si legge: "Tenere nel veicolo, oltre i documenti, la licenza comunale dei documenti da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di Polizia stradale". La Polizia municipale questi controlli non li può fare? Perché avete parlato solo della Polizia stradale?

Passiamo all'articolo 26, che parla dei divieti specifici per l'esercente in servizio taxi, dove alla lettera j) si dice che è vietato l'esposizione di idonea targa riportante la dicitura "fuori servizio". Che significa? Lei deve spiegarmi che significa che io faccio uscire da queste aule un regolamento che dice che è vietata l'esposizione di idonea targa riportante la dicitura "fuori servizio".

Andiamo avanti e passiamo all'articolo 27, che parla dei divieti per gli utenti. Vediamo che cosa abbiamo scritto e che faremo circolare in rete per tutta Italia facendo ridere l'Italia. Avete scritto che è vietato scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo. La gente dirà che hanno scritto che è vietato scendere dal taxi senza pagare il corrispettivo oppure pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme del codice della strada. È vietato inoltre imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo, ma ci

mancherebbe altro. Se già è un reato che cosa lo scriviamo a fare? Inoltre si dice che è vietato gettare oggetti dal veicolo sia esso fermo sia in movimento. Che si scrive a fare, visto che lo prevede già la legge?

Andiamo avanti, perché è nel merito che dobbiamo leggere le cose. All'articolo 29, dove si parla della caratteristica dei veicoli, e torniamo a quello che abbiamo detto prima, alla lettera f) si legge che i veicoli devono essere muniti di marmitta catalitica e di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti ai sensi dell'articolo 12 della legge 1992. Hanno messo la marmitta catalitica della legge del 1992 e neanche un minimo riferimento, e basterebbe solo copiare, a quello che prevedono gli altri regolamenti, che hanno previsto che dopo la legge del 1992 è intervenuta, oltre la marmitta catalitica, anche una cosa che si chiama il filtro antiparticolato. Non siete riusciti a mettere neanche questo. Siete ancora con la marmitta catalitica. Qualcuno di voi mi vuole leggere l'articolo dove è previsto che io posso pagare con una carta elettronica e che è obbligatorio avere il POS sull'auto? Dov'è scritto che l'autovettura deve essere dotata di POS? Non lo leggo e lo vorrei sapere.

Andiamo avanti con l'articolo 41. Signori Consiglieri comunali che approverete questo regolamento, l'articolo 41 parla della Giunta municipale, un organismo che non esiste più da qualche anno. Nel nostro Statuto la Giunta municipale, di cui all'articolo 41 di questo regolamento, non esiste perché noi abbiamo la Giunta che si chiama comunale. L'articolo 41 riporta ancora questo strano organismo che non conosco, che è la Giunta municipale. È tutto scritto.

Andiamo avanti all'articolo 44, quinto comma. Lo vorrei leggere e vediamo se qualcuno riesce a capire che significa. L'articolo 44 parla delle sanzioni amministrative pecuniarie e la misura del procedimento. Il quinto comma è il seguente: "Per autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia". Questa è l'autorità che può comminare la sanzione. Io chiedo ai Consiglieri di maggioranza che voteranno questo provvedimento se sanno e mi possono dire chi è che commina la sanzione.

Per autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia. Uno che legge questo regolamento, che è rivolto ai cittadini, che sono utenti, o ai tassisti, come sa qual è l'autorità che dovrebbe comminare questa sanzione? Come fa a individuarla? In nessun modo riusciamo a capirlo.

Questo per quanto riguarda la forma e le lacunosità, ma soprattutto quando prima ho parlato di qualcosa che qualcuno forse non ha interpretato bene, cioè il favore verso la mobilità sostenibile, la mobilità elettrica, significa che all'articolo 12, gentilissimi dirigente del Comune di Bari e Assessore, quando lei parla dei titoli di preferenza in base ai quali possono dare le nuove licenze significa che nei titoli di preferenza, signor Sindaco, al secondo comma avrei messo una previsione del tipo che inoltre sono assegnati d'ufficio mezzo punto, un punto, due punti o quello che volete voi ai candidati che si obbligano a svolgere il servizio con auto elettriche o ibride. Significa questo e non mettere titoli di preferenza che non danno nessuna possibilità di agevolare e di incentivare quando c'è il bando pubblico chi presenta una domanda che dice che vuole fare il servizio a Bari con un'auto elettrica. A Parigi – notizia di oggi – hanno messo in servizio una navetta elettrica senza pilota. Questo non in Australia o in America, ma a un'ora di volo da Bari.

Oggi c'è un mezzo elettrico senza pilota e noi stiamo cercando di chiedervi che in un regolamento mettiate una preferenza di mezzo punto a chi vuole fare il servizio con un mezzo elettrico o di mettere un filtro antiparticolato e non la legge del 1992. Come al solito, bisogna copiare, ma bisogna copiare bene. Aristotele diceva di copiare il meglio e non il peggio, com'è stato fatto in questo caso con qualche regolamento di qualche piccolo comune di provincia.

Stiamo parlando di questioni di merito e non di questioni politiche. È un regolamento scritto male, che dice cose inapplicabili e oltremodo lacunoso. Sindaco, quando non c'era lei dicevo che noi avremmo dovuto fare il regolamento metropolitano e il suo Assessore ancora fa il regolamento cittadino. Avremmo dovuto fare, con una procedura prevista dal TUEL, condividendolo con i sindaci dei comuni limitrofi, un regolamento unico per evitare quello che ha detto il consigliere Mangano, che non ho spiegato perché lo davvo per scontato, ossia che è un regolamento che serve solo a Bari e al confine di Bari non c'è più quella condotta che deve tenere il tassista o l'utente. Questo è il modo di operare di un'Amministrazione efficiente, moderna e innovativa e non copiando regolamenti di comuni, sbagliando e non mettendo le minime novità normative che sono intervenute.

Per questi motivi di merito sono fortemente contrario a questo regolamento e rinnovo la richiesta di ritiro perché almeno farete un lavoro migliore senza il mio contributo perché – ripeto – non voglio fare più

emendamenti. Avete sbagliato per due anni e mezzo, abbiamo tentato di aiutarvi, ma adesso basta. Adesso ci avviamo verso le elezioni e aiuti non ve ne diamo più.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il Sindaco nella discussione generale. Ne ha facoltà.

**SINDACO DECARO:** Intervengo in qualità di Consigliere comunale, ma per dare una risposta da Assessore al Traffico, perché non voglio bloccare la risposta dell'Assessore Palone alle sollecitazioni che sono arrivate. Intervengo per prendere un impegno nei confronti della richiesta del consigliere Caradonna di inserire nel regolamento della zona a traffico limitato la possibilità di far passare su tutte le strade del centro storico i taxi che accompagnano o devono prendere una persona con disabilità comunicando il contrassegno in ingresso e in uscita.

Questo è un impegno che volevo prendere come delegato al traffico cittadino.

**PRESIDENTE:** Grazie. Vi sono ulteriori interventi? No, quindi chiudo la discussione. Assessore Palone, la parola a lei per la replica. Naturalmente, ove occorra e sempre che ci sia il suo consenso, Assessore, potrà intervenire anche il dottor Donati per le questioni di carattere tecnico.

**ASSESSORE PALONE:** Grazie Presidente. Cercherò di rispondere a tutti i Consiglieri che sono intervenuti con richieste, sollecitazioni, suggerimenti o apprezzamenti. Consigliere Di Paola, la ringrazio per le parole che ha utilizzato nei confronti di chi ha lavorato a questo regolamento che, certo, è sempre migliorabile.

Provo a rispondere alle sue perplessità circa la sospensione o il ritiro della licenza (articolo 48 al punto j)), dove abbiamo previsto la revoca per chi viene colto in stato di ebrezza o con sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda l'età minima, l'età minima è di ventuno anni, ma è la patente speciale proprio per l'uso dei tassisti della licenza dei taxi che, se non erro, è di categoria K. Ovviamente se ha migliorie da poter riportare a questo regolamento c'è massima disponibilità nel confronto e nel portare – ripeto - sicuramente riflessioni che possono aiutare sia i cittadini sia la categoria dei tassisti.

Il consigliere Introna, che non vedo, è vero che mi ha sollecitato e chiamato quando i tassisti non avevano un comportamento idoneo e non rispettavano quella che era l'etica dell'accogliere il turista, ma anche nell'accogliere il barese stesso. Porto la battuta dell'ampliamento della tariffa per il trasporto dei cani. È vero, c'è stato, quindi l'abbiamo disciplinato, come abbiamo disciplinato anche il non utilizzo delle canottiere e delle ciabatte da parte degli operatori.

Consigliere Mangano, non c'è miglior regolamento se quello condiviso con chi utilizzerà questo regolamento, quindi sia i tassisti sia i cittadini stessi. Il regolamento era necessario, l'abbiamo regolamentato con tutte le associazioni di categoria, conosciamo le problematiche della viabilità per quanto riguarda i tassisti, però già con l'esperienza va tutto un po' meglio.

Il consigliere Giannuzzi ha richiamato il consigliere Carrieri per quanto riguarda la Commissione. Più volte siamo stati in Commissione e più volte abbiamo visto questo regolamento e più volte anche gli operatori sono stati chiamati in Commissione, quindi in Commissione non c'è stato nessun ostacolo da parte degli operatori.

Per quanto riguarda il consigliere Caradonna, l'impegno è stato preso dal Sindaco. Non volevo assolutamente mancare di rispetto al consigliere Caradonna di dire che è poco sensibile alla problematica dei disabili, anzi l'esatto contrario. Sicuramente le sollecitazioni da parte del consigliere Caradonna hanno fatto sì che all'interno di questo regolamento ci fosse una sessione dedicata ai disabili.

Consigliere Carrieri, concludo con lei e, se il Presidente mi consente, faccio fare un passaggio tecnico al mio dirigente. Oggi pomeriggio mi aspettavo il regolamento della Città metropolitana da parte sua, visto che è un Consigliere metropolitano. Me ne ha parlato più volte, mi ha detto che mancava un regolamento metropolitano, lei è Consigliere, quindi mi aspettavo questo regolamento che non c'è stato. Nulla toglie però che nel momento in cui ci sia un regolamento metropolitano la città di Bari sarà la prima ad adottare questo tipo di regolamento. Per il momento abbiamo questo che – ripeto – è stato condiviso sia dalle associazioni di categoria sia dai cittadini stessi, quindi chiedo al Consiglio di approvare questo regolamento.

**PRESIDENTE:** Dottor Donati, prego. Devo invitarla a porsi in piedi cortesemente.



**DOTT. DONATI:** Intervengo in particolare sulle obiezioni tecniche mosse dal consigliere Carrieri. Le volevo ricordare che cinquantuno articoli non sono troppi perché questa è una delle poche materie di attività economiche che non è disciplinata compiutamente da norme di rango statale o regionale, ma è completamente delegata alla disciplina comunale. Per questo il regolamento ha questa lunghezza e questi contenuti.

Per quanto riguarda il recepimento della legge Bersani, le ricordo che la legge Bersani è stata recepita in alcune parti nelle quali dà facoltà al Comune di introdurre innovazioni. In particolare l'istituto del taxi collettivo è in applicazione della legge Bersani.

Le altre disposizioni viceversa sono precise e cogenti, sono già in vigore e vengono attualmente applicate quotidianamente dalla Ripartizione e dal Comune di Bari, per cui era assolutamente inutile riportarle all'interno del regolamento proprio per quel principio che lei ha citato secondo cui cambiando successivamente la legge avremmo dovuto cambiare il regolamento.

Per quanto riguarda il regolamento unificato o metropolitano, le ricordo che questo non è possibile attuarlo per il Comune di Bari. L'ha fatto il Comune di Bologna perché era espressamente previsto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna e in assenza di una tale previsione, e la legge regionale della Puglia non lo prevede affatto, il Comune, per quanto importante come Bari, non può imporre agli altri comuni un regolamento unificato.

Per quanto concerne l'osservazione circa la disciplina che è stata data in concreto dal regolamento sul taxi collettivo, esso non appare riduttivo. Cerco di spiegare il contenuto. Lei ha detto che non consente di caricare durante il viaggio un secondo passeggero e questa sarebbe stata una forma concreta di taxi collettivo. Questa proposta non è possibile perché il primo passeggero deve poter accettare che venga caricato un secondo passeggero, ma questo può avvenire soltanto all'inizio del viaggio e per questo il regolamento prevede delle piazzole riservate ai tassisti che fanno il trasporto collettivo perché attualmente, in assenza di una piazzola, si dovrebbero mettere d'accordo degli utenti che non si conoscono e che non conoscono la destinazione. Invece, istituendo una piazzola riservata, coloro i quali per risparmiare vogliono usufruire del taxi collettivo ovviamente si portano presso questa piazzola, si mettono d'accordo, verificano che siano tutti diretti nella stessa direzione e che quindi possono prendere il taxi collettivo e scendere in punti diversi dell'unico tragitto.

Non capisco neanche in realtà che cosa c'entri Uber, perché Uber è una piattaforma tecnologica informatica che fa una specie di funzione di radiotaxi che però fa lavorare degli utenti privati con la propria auto privata. Per questo c'è un contenzioso in tutta Italia tra Uber, le amministrazioni comunali e le categorie dei tassisti. Uber col taxi collettivo non c'entra niente.

Per quanto riguarda le caratteristiche del veicolo, cioè la possibilità di favorire i veicoli con carburanti alternativi, questo non è previsto dal regolamento, ma viene rinviato al bando di concorso, cioè nel caso in cui c'è un aumento delle licenze o si deve fare il bando perché si sono liberati dei posti, all'interno del bando possono essere stabiliti dei criteri di preferenza e questi possono essere anche legati alla tipologia di veicolo. Questa norma che lei ha invocato può essere applicata al momento del bando.

Per quanto riguarda il POS, che è uno dei motivi per i quali è previsto che l'utente possa scegliere il taxi e non prendere obbligatoriamente il primo della fila, perché intende pagare non in contanti, ma col POS, è corretto dire che il POS è obbligatorio per tutti gli utenti, però è anche vero che fino ad ora questa norma che lo impone non è assolutamente applicata perché non sono state previste le sanzioni. All'atto pratico il regolamento viene incontro a questa esigenza e consente di scegliersi il taxi e di pagare col POS.

**PRESIDENTE:** Grazie. Sono stati presentati tre emendamenti. Il primo dei tre è stato ritirato dal consigliere Giannuzzi, quindi non lo discuteremo e procediamo con il secondo e il terzo.

Il secondo ha quale prima firmataria la consigliera Melini, che ha facoltà di intervenire.

**CONSIGLIERA MELINI:** Grazie Presidente. L'articolo di riferimento è il 51. Chiedo al Consiglio di prevedere all'interno di questa disposizione normativa anche la possibilità da parte dell'Amministrazione di controlli a campione senza preavviso sui tassisti perché diversamente i controlli previsti sono controlli con preavviso.

Per una maggiore validità e anche per dare un imprinting diverso a questa Amministrazione per quanto attiene alla delicatezza del trasporto per i cittadini e per i nostri ospiti chiedo a questo Consiglio di votare questo emendamento. Grazie.

**PRESIDENTE:** Il punto di vista dell'Amministrazione qual è?

**ASSESSORE PALONE:** Presidente, il parere è favorevole.

**PRESIDENTE:** Grazie. È aperta la discussione. Chi si iscrive a parlare? Nessuno, quindi chiudo la discussione e pongo in votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 2, presentato e illustrato dalla consigliera Melini.

È aperta la votazione.

#### **VOTAZIONE**

**PRESIDENTE:** È chiusa la votazione. Presenti 26 consiglieri, 24 favorevoli, zero contrari, 2 astenuti. Il Consiglio approva.

L'emendamento contrassegnato dal n. 3 porta varie firme. Il primo firmatario è il consigliere Di Paola, che invito a illustrare l'emendamento.

**CONSIGLIERE DI PAOLA:** L'emendamento da me proposto insieme agli altri firmatari ha la finalità di rendere ancora più efficace l'azione di controllo, di prevenzione e di repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti al fine di dare un contributo reale a migliorare la sicurezza stradale.

Pertanto, oltre a quanto stabilito dall'emendamento appena approvato, questo emendamento propone la decadenza del titolo, quindi della licenza, nel caso anche non durante i controlli a campione, ma per controlli ordinari della Polizia stradale, della Polizia municipale o di qualsiasi altro organismo preposto, il conduttore del taxi venga rilevato positivo all'effetto del controllo. Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie a lei. Il punto di vista dell'Amministrazione?

**ASSESSORE PALONE:** Grazie Presidente. Il parere è favorevole anche per questo. Grazie.

**PRESIDENTE:** È aperta la discussione. Chi si iscrive a parlare? Nessuno, per cui chiudo la discussione e pongo in votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 3 illustrato dal consigliere Di Paola.

È aperta la votazione.

#### **VOTAZIONE**

**PRESIDENTE:** È chiusa la votazione. Presenti 26 consiglieri, 25 favorevoli, zero contrari, 1 astenuto. Il Consiglio approva.

È il momento delle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione di approvazione del regolamento, così come risulta emendata. Chi si iscrive a parlare?

Abbiamo forse un problema tecnico?

Consigliera Melini, prego.

**CONSIGLIERA MELINI:** Grazie Presidente. Anticipo il mio voto favorevole a questo regolamento che ha visto nella fase di concertazione con i Consiglieri anche il recepimento dei due emendamenti a firma mia e del consigliere Di Paola, che sono sui controlli, quindi sulla caratteristica che ha voluto dare questa Amministrazione al fatto che il servizio pubblico a mezzo taxi sia un servizio sicuro per i nostri ospiti.

Con questo segnale, che è un segnale della mia formazione politica, ossia l'irrigidimento di alcune sanzioni come deterrente per la sicurezza sulla strada, e in più, come suggerito anche dal consigliere Di Paola, l'attenzione verso l'utilizzo dell'inglese, e quindi della formazione linguistica, visto che parliamo di una città turistica per vocazione futura, anticipo il mio voto favorevole a questo regolamento ringraziando soprattutto la maggioranza per aver garantito i numeri all'Assessore proponente.

**PRESIDENTE:** Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Caradonna, prego.

**CONSIGLIERE CARADONNA:** Grazie Presidente. Il mio voto sarà favorevole perché il passaggio per me fondamentale da cui sono nate le mie sette interrogazioni durante gli otto mesi che ci hanno preceduto riguardava l'opportunità che anche i diversamente abili residenti sulle zone a traffico limitato o comunque legate alla pedonalizzazione potessero avere, una volta chiamato, il taxi sotto la propria abitazione e avere così l'opportunità di avere quella famosa libertà che si chiama autonomia.

Purtroppo molte volte le cose basilari come la deambulazione, l'uscire per strada, l'accedere a uffici pubblici o anche privati, che per molti di noi è prassi consolidata e quasi scontata, alla quale non prestiamo alcun tipo di attenzione perché non abbiamo difficoltà, per molte persone invece è una limitazione di un diritto banale, che è la possibilità di potersi muovere in libertà. Una patologia non può invalidare questo diritto.

Ringrazio quindi il Sindaco per l'impegno assunto questa sera in Aula e il mio voto ovviamente sarà favorevole. Grazie.

**PRESIDENTE:** Affinché resti agli atti, non si pensi a favoritismi che non ci sono. Naturalmente l'intervento del consigliere Caradonna è stato permesso, nonostante sia stato preceduto da un intervento della consigliera Melini, entrambi favorevoli, perché, come abbiamo detto in precedenti occasioni, sono entrambi componenti del Gruppo misto, ma uno appartenente alla maggioranza e uno alla minoranza. Adesso invece interviene il consigliere Colella.

**CONSIGLIERE COLELLA:** Grazie Presidente. Preannuncio subito che il nostro voto su questo regolamento sarà decisamente contrario. È un regolamento che tra ventiquattro mesi saremo chiamati sicuramente a cambiare perché riguarda una categoria che oserei dire protetta, una categoria con la quale un Ministro come Bersani si scontrò fortemente e che invece ha visto l'ex Capo di Governo, Matteo Renzi, inginocchiarsi al suo ricatto. È una categoria – ripeto – particolarmente privilegiata.

Assessore, il regolamento non ci ha detto niente per esempio sulla domanda verso le categorie deboli. Il regolamento metropolitano, che citava il consigliere Carrieri, poteva per esempio prevedere i collegamenti con i piccoli centri e offrire un'opportunità diversa di collegamento a prezzi calmierati, quindi un'alternativa della mobilità. Manca anche una visione metropolitana di questo regolamento. Possiamo concentrarci per esempio sulla disabilità solo per dire che il taxi che ospiterà il diversamente abile può saltare la coda.

Le associazioni di categoria, Assessore, non hanno sollecitato alcun altro intervento per esempio sulla disabilità oppure sulle persone anziane? Questi sono provvedimenti che altri regolamenti in Italia contengono e questo che discutiamo oggi dopo dieci ne è sprovvisto.

Quelle dei tassisti sono licenze che si comprano a peso d'oro ed ecco perché quando scendono in piazza scendono con veemenza, che va sicuramente calmierata. Il futuro è Uber, è il mondo che cambia, mentre questo regolamento è un regolamento decisamente anacronistico, Assessore. Abbiamo perso un'opportunità, potevamo riscriverlo meglio ed ecco perché più volte è stata invitata a ritirarlo.

Mancano – ripeto – quei vincoli territoriali, manca l'attenzione alle fasce più deboli, manca una possibilità di mobilità diversa, si aspetta la legge nazionale che deve rivedere il regolamento, però i comuni possono fare già da ora molto. Noi abbiamo perso, Assessore, un'ennesima occasione e per questo motivo noi voteremo contro questo regolamento.

**PRESIDENTE:** Consigliere Carrieri, prego.

**CONSIGLIERE CARRIERI:** Preannuncio ovviamente il mio voto contrario a questo regolamento per i motivi che ho spiegato e che vorrei riassumere brevemente. Signor Sindaco, lei deve dire ai suoi Assessori che devono studiare perché se non studiano dicono delle castronerie.

Io ho parlato del fatto che abbiamo perso una possibilità di fare stasera il regolamento unificato previsto da una procedura che si chiama accordo di programma prevista dall'articolo 34 del TUEL. La Città metropolitana non c'entra niente e non ha la competenza di fare questo regolamento.

Il regolamento dei taxi lo fanno i comuni e se lo vogliono fare unificato si fa la procedura di accordo di programma. La legge regionale non c'entra niente. Voi non sapete neanche di cosa state parlando, e fate gli Assessori di questo Comune.

Esco pazzo e stasera farete uscire da quest'Aula addirittura un regolamento che – ripeto – riporta delle castronerie inenarrabili. La Giunta municipale non esiste e avete scritto che c'è, e avete detto che uno, prima di scendere dal taxi, deve pagare. Faremo ridere l'Italia! Poi avete scritto che è vietato esporre un'ideonea targa con scritto "fuori servizio".

Avete scritto delle cose inenarrabili e in più avete detto che quando farete il bando metterete il capitolo della mobilità elettrica, la mobilità sostenibile. Nel regolamento ci sono i titoli di preferenza per chi fa la domanda ed è lì che bisognava mettere i titoli di preferenza per chi presentava una domanda finalizzata a fare un trasporto pubblico sostenibile e non col gasolio. Voi state comprando cinquanta autobus a metano e a gasolio per l'AMTAB e dite soltanto che fate la mobilità sostenibile con quattro piste ciclabili che volete mettere in città.

Non c'è neanche una parola sul regolamento del taxi che dà le prescrizioni sul tipo di veicoli e su chi è agevolato ad avere i taxi a Bari. Questo perché le categorie hanno detto che va bene così.

In questa piccola esperienza di amministratore *pro tempore* lavoro per 320 mila abitanti, un milione di cittadini dell'area metropolitana e milioni di turisti che possono arrivare a Bari e non per duecento persone, con tutto il rispetto, che dicono che sono d'accordo sul regolamento. Vorrei insieme a quelle categorie e a quei lavoratori migliorarlo e non accontentarli visto che hanno detto che va bene così.

Un po' mi vergogno perché verrà pubblicato sul sito del Comune di Bari, quindi questo regolamento sarà di dominio pubblico, motivo per il quale in nessun modo potrò dire che ero stato anche solo col voto di astensione partecipe a una cosa scritta così male.

A chi chiede perché non ho partecipato, perché non ho detto queste cose in Commissione o perché non ho fatto gli emendamenti rispondo che in Commissione, dove si istruiscono queste pratiche, ho detto in tutti i modi all'Assessore che il regolamento non mi piaceva, era sbagliato, ma non con informazioni apodittiche. L'ho spiegato a lei e al dirigente, così come l'ho spiegato stasera voi. Inoltre risponderei che sono stanco dopo due anni e mezzo di mettere pezze a colori ad atti amministrativi, in particolare regolamenti, scritti con i piedi. C'ho provato per due anni e mezzo.

Soprattutto quando dall'altra parte non solo c'è qualcuno che non coopera e non fa un segnale di condivisione, ma viene in Aula a dire delle castronerie. Hanno detto che l'avrei dovuto fare io quale Consigliere metropolitano non sapendo che questa competenza è dei comuni e non della Città metropolitana e che con accordo di programma si può fare il regolamento unificato. Come diceva qualcuno che mi ha illuminato la strada, in questo Comune ormai ho capito che vengo a disimparare e non a imparare.

Ero entrato pensando che avrei imparato qualcosa, ma me ne vedo che disimparo perché voi dal mio punto di vista non avete nessuna cognizione, competenza e preparazione per gestire un comune così grande e così importante come la città di Bari e la sua area metropolitana, che avrebbe bisogno di amministratori seri, preparati e che abbiano passione nel lavoro che fanno, oltre alla competenza e alla bravura.

**PRESIDENTE:** Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Consigliere Melchiorre, prego.

**CONSIGLIERE MELCHIORRE:** Per annunciare che il gruppo di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale voterà contro questa delibera perché, così come avevano meglio detto i colleghi che mi hanno preceduto, questo regolamento di fatto non favorirà l'utilizzo del taxi e sarà controproducente sia per i tassisti sia per l'utenza. Per questo confermo il voto contrario su questa delibera.

**PRESIDENTE:** Grazie. Il Vicepresidente interviene con la garanzia che il suo voto sarà differente da quello della collega Melini. Prego.

**CONSIGLIERE FINOCCHIO:** Grazie Presidente. Voterò contrario e non dirò se questa delibera è perfetta o no, ma che si avvia un processo. Questo è un processo che mi orgoglio della mia dignità politica e lo stile che ho avuto su quella sedia e in quest'Aula. Nel momento in cui vedo che alcuni si dichiarano della minoranza in base a quella che sia la giornata, mi dissocio non solo in quest'Aula, ma anche nelle altre aule.

Sindaco, è meglio fare chiarezza su questo aspetto e non è per mantenere una poltrona che è sostanziale votare in quest'Aula.

A questo punto non ci sto e continuerò ad avere quella caratteristica che mi hanno insegnato di una dignità politica della minoranza: devo sostenere quando è necessario e non quando non è necessario in quest'Aula. Per questa motivazione voto contro questa delibera.

**PRESIDENTE:** Consigliere Di Paola, prego.

**CONSIGLIERE DI PAOLA:** Ritengo utile e necessario esprimere e anche motivare il mio voto favorevole a questa delibera intanto ricordando che ho sentito un po' troppa politica in queste valutazioni, ma mi sono posto semplicemente il problema se questo regolamento potesse essere un passo avanti, magari migliorabile anche sui punti che egregiamente i colleghi delle opposizioni hanno messo in luce.

Bisognerebbe recepire già da stasera, com'è stato fatto, qualche indicazione che io ritengo utile. Ricordo, e vorrei che venisse sempre tenuto presente, che all'esito delle votazioni di due anni e mezzo fa presi l'impegno con la città e con coloro i quali mi avevano votato di fare un'opposizione costruttiva, cioè che ove ritenessi che un provvedimento andava approvato non l'avrei bocciato solo per motivi politici di opposizione. È questo il mio convincimento, evidentemente non condiviso da alcuni colleghi dell'opposizione, che io rispetto, ma dai quali chiedo analogo rispetto, che mi spinge a esprimere voto favorevole a questo regolamento – ripeto – per il perfezionamento del quale mi batterò da oggi in poi secondo le indicazioni utili che sono emerse da questo dibattito.

Ringrazio l'Aula per aver voluto aderire a quell'emendamento che io ritengo un punto importante che riguarda la sicurezza stradale su questo regolamento.

**PRESIDENTE:** Grazie. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? No, per cui stiamo per procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di deliberazione in merito all'adozione di un nuovo regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza (taxi)", così come risulta emendata.

Vi ricordo che per l'approvazione del regolamento occorrono diciannove voti favorevoli.

È aperta la votazione.

#### **VOTAZIONE**

**PRESIDENTE:** È chiusa la votazione. Presenti 28 consiglieri, 22 favorevoli, 6 contrari, zero astenuti. Il Consiglio approva.

Non è stata richiesta la votazione sull'immediata eseguibilità.

*(Intervento fuori microfono)*

**PRESIDENTE:** No, la Ripartizione la ritiene non necessaria, quindi non votiamo sull'immediata eseguibilità.

EMENDAMENTI APPROVATI

EMEND. "NUOVO REGOLAMENTO TAXI"

12/11/99

PROPOSTA N. 263/00009

ART. 51

ART. 51 AL COMMA 4 AGGIUNGERE ALLA  
FINE LE SEGUENTI PAROLE: L'AMMINISTRAZIONE  
SI RISERVA DI DISPORRE CONTROLLI SANITARI  
PREVENTIVI A CAMPIONE, SENZA PREAVVISO,  
DURANTE L'ANNO".

Giuseppe Meloni

Approvato

EMENDAMENTO "NUOVO REG. TAXI"  
PROPOSTA DELIBERAZ. N. 263/00008


5<sup>n</sup>.  
1854  
Q

ART. ~~47~~ 48 (PUB)

AGGIUNGERE LA LETTERA E)

- e) IN CASO DI ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA GUIDA IN CASO DI INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE ALCOOLICHE E ITUPEFACENTI OPERATE DAGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE ~~ESPLORATI~~  
~~REG. 48~~ EX ARTT. 186 - 187 C d S.

DOMENICO DI PAOLA



Giuseppe Meli

Antonio  
P



EMENDAMENTO RITIRATO

178 of  
OP.

Proposta di deliberazione consiliare 2016/263/00009 avente ad oggetto: Proposta di deliberazione in merito all'adozione di un nuovo regolamento disciplinante il servizio pubblico di autovetture da piazza (Taxi).

### Proposta di emendamento

Prevedere l'istituzione della Commissione Consultiva, già prevista dal previgente regolamento, inserendo in calce al regolamento quanto di seguito riportato.

CAPO XI:

COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 52

(Composizione e nomina)

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione Consultiva.

2. La Commissione Consultiva è istituita dalla Giunta Municipale ed è composta da:

- Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- un dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico o suo delegato;
- due Consiglieri Comunali;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria presenti sul territorio;
- un rappresentante delle organizzazioni degli utenti maggiormente rappresentative;
- un rappresentante degli operatori di Radio-Taxi;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune o dell'Organizzazione che li ha designati.

La Commissione dura in carica 5 anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

3. Qualora le Organizzazioni di cui al comma 2) non raggiungano l'accordo per la designazione dei loro rappresentanti, il Comune di Bari procede - in esito a sorteggio - alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette organizzazioni.

#### Art.53

(Funzioni)

1. La Commissione Consultiva esprime parere nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per i turni e gli orari del Servizio Taxi

2. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1) entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2) senza che sia stato comunicato il parere, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. La Commissione ha inoltre funzioni consultive dirette a:


- a) collaborare con gli uffici comunali preposti per vigilare sul servizio e sull'applicazione del regolamento;
- b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti per migliorare il servizio, formulare proposte ovvero evidenziare criticità da sottoporre ai competenti uffici comunali.

#### Art.54

(Modalità di funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere. E' altresì convocata una volta l'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione, all'uopo designato tra i componenti nella singola seduta stessa.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti


Francesco Giannuzzi



ATTINORO

24/01/2017

19,18





Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ilaria Rizzo

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 06/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio  
Serafina Paparella

Bari, 06/02/2017

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 06/02/2017 al 20/02/2017.

L'incaricato

Bari, 21/02/2017

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo  
Pretorio---  
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>